aoorlig - r_liguri - Regione Liguria
Prot-2025-0212275
del 22/04/2025

WWF Savona O
Indirizzo:
Piazza G. Marconi 2
17100 Savona

Tel: 019.824598
Fax: 019/807442
e-mail: savona@wwf.it

for a living planet®

Prot. 85 ep

Savona, lì 20/04/2025

ALLA REGIONE LIGURIA
SETTORE VALUTAZIONE DI IMPATTO AMBIENTALE

ALLA PROVINCIA DI SAVONA
SERVIZIO PROCEDIMENTI CONCERTATIVI

ALLA REGIONE LIGURIA
DIPARTIMENTO PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

AL GRUPPO FORESTALE DEI CARABINIERI DI SAVONA

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI SAVONA E IMPERIA

ALLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO PER LE PROVINCE DI ALESSANDRIA, ASTI E CUNEO

AL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA DI CUNEO

AI COMUNI DI BARDINETO, ERLI, GARESSIO, CASTELVECCHIO R.B.

Oggetto:. **Verifica di assoggettabilità alla Via regionale pratica n.1037. Parco Eolico da 9 MW denominato "i groppi", in Comune di Bardineto (SV). Osservazioni.**

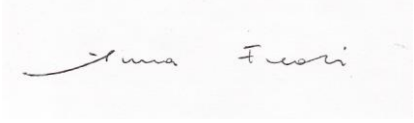
In riferimento all'oggetto, si ritiene di formulare osservazioni che vengono qui inviate, nello specifico documento allegato alla presente.

Nell'attesa di un riscontro in merito alle osservazioni qui fornite, si coglie l'occasione per porgere Distinti saluti.

WWF Savona

Il Presidente

Anna Maria Fedi



Registrato come:
Associazione WWF
Savona ODV
Piazza Marconi 2 17100
Savona
C.F. 92089450099
Reg. Agenzia delle Entrate
n. 3002345

Iscrizione al registro reg. della Regione Liguria delle organizzazioni di volontariato con Decreto del Dirigente n. 335 del 18/02/2010.
O.N.L.U.S. di diritto ai sensi del Dlgs. 460/1997.

100% recycled paper

WWF for a living planet®

OSSERVAZIONI

PUNTO 1)
Nel progetto si evince che:
l nuovo parco eolico qui proposto, si trova nello stesso contesto in cui la proponente Tersia srl ha realizzato, nel 2009, il parco eolico di Erli (SV) nella zona tra Monte Lingo e Bric Schenasso ed attualmente oggetto di ampliamento; proponendo un nuovo progetto per l'installazione di n.2 aerogeneratori di grande taglia. che si inseriscono lungo il profilo del crinale discendente per un'estensione di circa 300 m) in prosecuzione lineare dei due aerogeneratori già presenti nel vicino Comune di Erli.

Nello SIA presentato si dichiara che:
….La relazione Istruttoria n° V328s del 30 settembre 2014 ha fornito parere favorevole…

Osservazioni:
in realtà il parere regionale di allora presentava diverse criticità già rilevate dallo stesso scrivente durante la procedura di scoping, espresse e contenute nella RELAZIONE ISTRUTTORIA n° V328s del 30 settembre 2014 Procedura di SCOPINg, della REGIONE LIGURIA ove si evince che:
"L'aggiunta del nuovo impianto viene ritenuta impattante a livello della macroarea savonese, già caratterizzata dalla presenza di impianti eolici vicini.
Alla luce dell'istruttoria svolta, il parco eolico in loc. I Groppi in Comune di Bardineto (SV) può presentare impatti negativi per gli effetti cumulativi con i Parchi eolici già realizzati nell'intorno, sul comparto Flore-Faunistico, sull'assetto paesistico-vegetazionale e sul comparto suolo dell'area, in parte non mitigabili ma con la parziale possibilità di effettuare interventi di compensazione di riequilibrio dell'area in progetto. Si ritiene che le pale Eoliche presentino problematiche per le seguenti criticità da approfondire:,,"

"...Il progetto presenta una viabilità sulla sterrata esistente tra Eric Schenasso ed il nuovo parco eolico di larghezza variabile tra 2 e 3 metri con zone scoscese che necessitano, in vari tratti, di importanti opere di sostegno a valle e a monte.
Le torri sono in adiacenza al sentiero dell' Alta Via dei Monti Liguri e dovrà essere studiato il minor impatto per la sentieristica collegata.
Necessità del parere preventivo vincolante della locale Soprintendenza in fase autorizzativa anche per la parte archeologica riguardante i siti napoleonici.

"..Lo studio preliminare di scoping è largamente incompleto e le indagini nella fase di predisposizione dello studio di impatto ambientale dovranno essere approfondite mediante la realizzazione di adeguati sopralluoghi conoscitivi, adeguati monitoraggi

ed idonee elaborazioni statistiche che consentano di evidenziare le motivazioni per cui si possano escludere danni (sensu art. 300 del dlgs 152/2006) agli habitat (individuati col codice natura 2000), alle specie ed ai loro habitat di importanza trofica e/o riproduttiva , ovvero a tutti quegli elementi di biodiversità oggetto del su citato art. 300 con particolare, ma non esclusivo, riferimento ali'ornilo fauna ed alla chirotterofauna secondo quanto disposto dalla dgr 1122/2012;..".

"..escludere che gli impatti cumulativi (da valutare in ottemperanza del dlgs 28/2011, art. 3 punto 33; del dlgs152/2006, parte II, ali. I, punto f, dell'allegato I alla dgr 1122/2012) possano avere un'incidenza negativa sulla biodiversità.

"…Studiare per Castelvecchio di Rocca Barbena,la presenza di importante punto di passo a 500 m, vicino impianto di Erli - con possibile effetto barriera - intervisibilità e con il vicino parco eolico sul colle S. Bernardo di Garessio in territorio piemontese…"

Effettuare studi circa gli impatti su le emergenze (Alta Via, siti napoleonici),
Nel progetto non sono contenute opere di compensazione forestale, ma solo di miglioramento in prossimità dei tracciati di viabilità di servizio.

Mancano le opere di "compensazione" ai sensi dell'articolo 47 bis della Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 4: Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico…".

Dovranno essere dimostrati i risultati produttivi sulla ventosità del sito scelto, sulla base dei certificati dei dati GSE degli impianti limitrofi di Erli.

Come si potrà esaminare nel seguito delle presenti osservazioni, tali criticità risulterebbero ancora presenti.

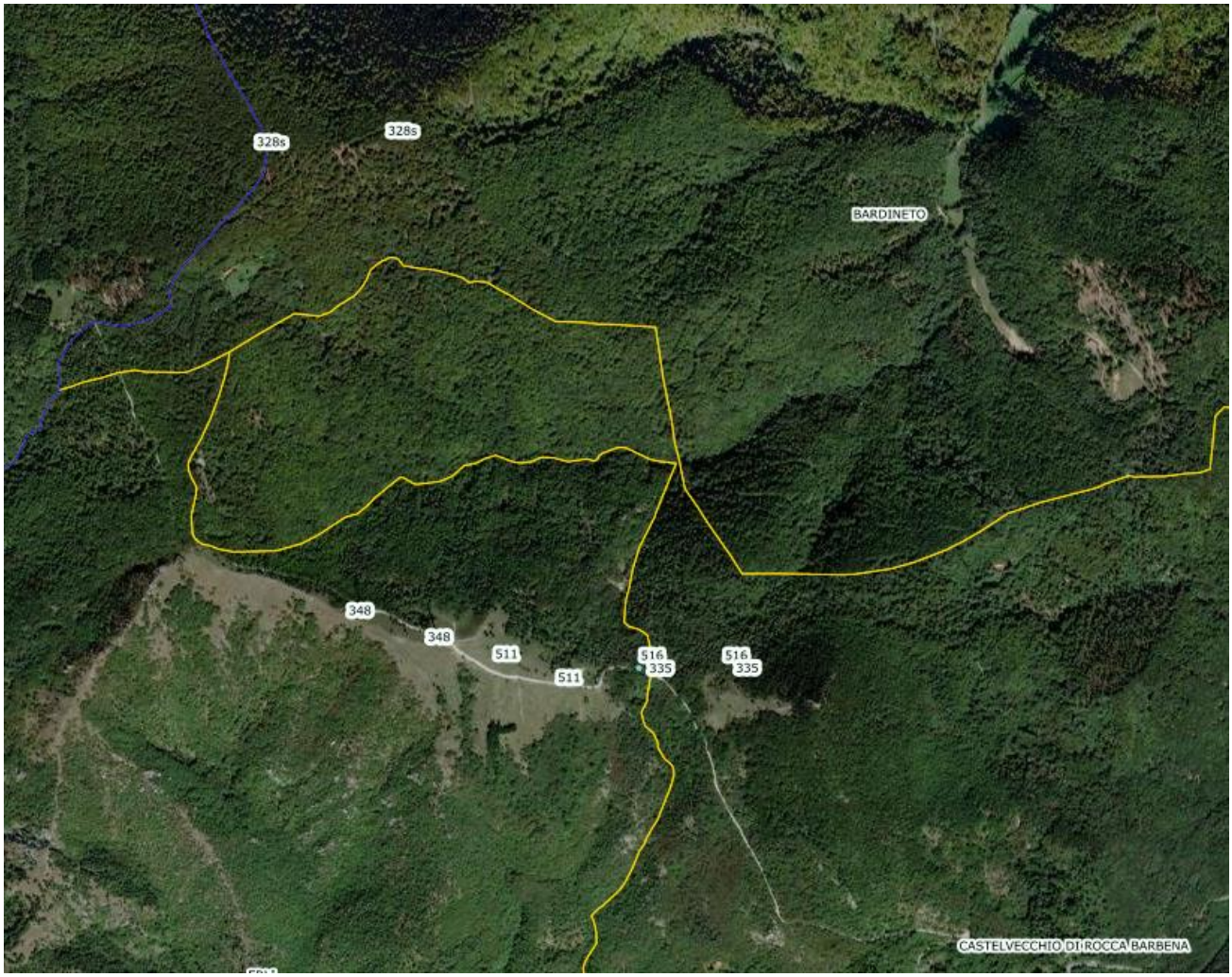
PUNTO 2)
Osservazioni:
la proposta contrasta con le indicazioni contenute nella scheda di rilevazione delle aree idonee (allegato alla DCR n. 3 del 2009), dove si legge:

-**Castelvecchio di Rocca Barbena, si presenza importante punto di passo a 500 m e vicino impianto di Erli - possibile effetto barriera – intervisibilità – con esito: VALUTAZIONE negativa;**
- Erli istanza ampliamento le conoscenze bionaturalistiche acquisite successivamente alla **valutazione positiva della proposta testimoniano la sensibilità del sito** – il progetto valutato positivamente e di prossima realizzazione rappresenta la soluzione ottimale nel

contesto,per quanto attiene gli aspetti morfologici, paesistici ed infrastrutturali, e pertanto non ne è concepibile un ampliamento; con **esito: VALUTAZIONE** negativa.

Le criticità evidenziate possono essere attribuite anche all'area oggetto di proposta in quanto la distanza dall'impianto esistente e quelli approvati anche di recente, si aggira attorno ai 900-1200 metri lineari.

Tali criticità vengono confermate nella fase di scoping.



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/geoportale/

Tratto dalla fase di scoping…

"…Biodiversità

Tutta l'area dell'intervento presenta ***una fitta copertura arborea rappresentata da un alto fusto con prevalenza di Faggio****, sottoposto in alcune sue parti a ceduazione, che si estende ampiamente in tutte le direzioni salvo verso Sud-Est, dove è interrotto da zone prative soggette a pascolo o collegate ai residui di insediamenti rurali quali ad esempio la Cascina "Dondella" e la frazione di Ortico.*

Sulle pendici dei due rilievi, sono presenti le sorgenti di alcuni piccoli rivi. *A circa 900 m in direzione Sud è presente il Parco Eolico di Bric Schenasso attualmente composto da due aerogeneratori di 65 m di altezza al rotore, con pale di 26 m, posizionati su un crinale erboso che si estende in senso Ovest - Est, quasi parallelamente a quello del Bric Tencione.*

Tale Parco, di medesima proprietà, risulta in fase di ampliamento mediante la collocazione di un'ulteriore torre di dimensioni maggiori (90 m di altezza al rotore) a 300 m ad Est della torre più orientale del Parco esistente. Sui versanti meridionali del crinale di Bric Schenasso sono presenti praterie boschi misti intervallati da radure spesso cespugliate.

Presenza di habitat, specie o aree tutelate

Le 2 nuove torri coliche e le opere accessorie al progetto. La collocazione del futuro impianto risulta prossimo ad un Corridoio Ecologico per Specie di Ambienti Boschivi della Rete Ecologica Ligure (Legge Regionale 28/09) per Lupo (Canis lupus), Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) Picchio nero (Dryocopus martius), Cerambice della quercia (Cerambix cerdó) e Cervo volante (Lucanus cervus) specie tutelate ai sensi delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 09/147/CEE "Uccelli". Sulle pendici meridionali di Bric Tencione, sono presenti le sorgenti di alcuni piccoli rii individuati dalla Cartografia Tematica Regionale come Corridoio Ecologico per Specie di Ambienti Acquatici quali Martin pescatore (Alcedo atthis), Barbo (Barbus plebejus), Vairone (leuciscus souffia) e Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) tutelati ai sensi delle già citate Direttive europee…".

"…Luoghi storici

Le torri coliche sono poste all'areale che risulta essere interessato dalla battaglia napoleonica del novembre 1795. "Gli sforzi vittoriosi dei Francesi si concentrarono sulla linea di difesa austro-sarda, agli ordini del Generale austriaco Conte D'Argenteau, che si estendeva da Cascina Dondella, Monte Ungo, Passo dello Scravaion, Rocca Barbena, Monte Subanco e Giogo di Toirano:questi luoghi si possono osservare proseguendo, lungo l'itinerario napoleonico, verso Bardineto. "

"..Necessità del parere preventivo vincolante della locale Soprintendenza in fase autorizzativa anche per la parte archeologica riguardante i siti napoleonici…".

Le torri sono in adiacenza al sentiero dell' Alta Via dei Monti Liguri. La proposta contrasta con le indicazioni contenute nella scheda di rilevazione delle aree idonee (allegato alla DCR n. 3 del 2009), dove si legge: -Castelvecchio di Rocca Barbena,

presenza di importante punto di passo a 500 m, vicino impianto di Erli - possibile effetto barriera —intervisibilità…"

"…..PAESAGGIO

Potenziale impatto sull'assetto vegetazionale difficilmente mitigabile.

È possibile apprezzare in modo piuttosto concreto le trasformazioni al suolo per quanto attiene i percorsi di accesso, anche se occorrono approfondimenti grafico-descrittivi…"



"…FLORA E FAUNA

Potenziale impatto negativo su habitat.

Occorre segnalare che dalla verifica degli impianti già autorizzati negli immediati dintorni del sito di cui trattasi si rileva una elevata concentrazione di parchi eolici (le misure sono state effettuate dagli uffici sulla base della documentazione cartografica agli atti)..".

…..".."

…le indagini nella fase di predisposizione dello studio di impatto ambientale dovranno essere approfondite mediante ***la realizzazione di adeguati sopralluoghi conoscitivi, adeguati monitoraggi ed idonee elaborazioni statistiche che consentano di***

• ***evidenziare le motivazioni per cui si possano escludere danni (sensu art. 300 del dlgs 152/2006) agli habitat (individuati col codice natura 2000), alle specie ed ai loro habitat di importanza trofica e/o riproduttiva , ovvero a tutti quegli elementi di biodiversità oggetto del su citato art. 300 con particolare, ma non esclusivo, riferimento ali'ornilo fauna ed alla chirotterofauna secondo quanto disposto dalla dgr 1122/2012;***

• escludere che gli impatti cumulativi (da valutare in ottemperanza del dlgs 28/2011, art. 3 punto 33; del dlgs 152/2006,parte II, ali. I, punto f, dell'allegato I alla dgr 1122/2012) possano avere un'incidenza negativa sulla biodiversità.

• escludere che si verifichino alterazioni del reticolo idrico sotterraneo ed i relativi effetti indiretti sulla fauna legata agli ambienti umidi o ad ambienti ipogei.

..".

Come si potrà esaminare nel seguito delle presenti osservazioni, tali criticità risulterebbero ancora presenti.

PUNTO 3)
Osservazioni CONTRASTO CON LA PIANIFICAZIONE FORESTALE
Piano di Assestamento e utilizzazione del patrimonio boschivo di proprietà del Comune di Bardineto (SV) oggetto di approvazione con Decreto del Dirigente della Regione Liguria n.7871 del 22/12/2021.

Nel progetto presentato si evince che :

"..Tale superficie è stata compresa all'interno del recente Piano di Assestamento Forestale che l'ente comunale ha fatto redigere nel febbraio 2021 da Xiloimprese srls, valevole per il periodo 2021-2030, adottato con D.G.C. n°45 del 27/7/2021 e trasmesso agli enti preposti in Regione Liguria per l'approvazione definitiva.
Il Piano ha preso in esame una superficie complessiva di oltre 1170 ha, accodandosi a precedenti piani di assestamento spesso non consecutivi e con una gestione non sempre continua e coordinata.
In accordo con gli obbiettivi ***ambientali*** *della normativa vigente, gli obbiettivi che il presente Piano ha previsto sono:*
• ***produzione*** *con assortimento principale legna da ardere, biomassa e cippato per energia ed assortimento secondario paleria, legname da opera, travame e tannino;*
• ***protezione****;*
• ***salvaguardia selvicolturale, idrogeologica ed ecologica****;*
• ***fruibilità****.*

L'area su cui è prevista l'installazione del parco eolico, ***di circa 2 ha totali****, rientra complessivamente nella ben più estesa particella n°4 del Piano, particella denominata "Ca' del Gallo" di estensione pari a 16,86 ha.".*

Si precisa che la tavola "Carta Assestamentale e degli Interventi", allegata al Piano, individua la particella assestamentale n°4 come destinata al taglio di ***curazione..".***

.8.2. Interventi

*"…****L'intervento in progetto esula dagli obbiettivi previsti nel Piano di Assestamento****, le cui finalità sono quelle della gestione del soprassuolo,* ***pur tuttavia non ne è in contrasto****…".(****!!!!****)*

"..Il progetto di cui in esame prevede la realizzazione di tre aree di cantiere non contigue:
• area torre T1: 5000 m²;
• area torre T2: 4000 m²;
• area cantiere centrale: 3000 m².
Il taglio delle piante che verrà effettuato per la realizzazione di tali piazzali risulta molto limitato rispetto alla superficie totale della particella assestamentale n°4, che è di oltre 160.000 m². Pur non venendo realizzato con finalità strettamente produttiva forestale, risulta congruente con gli indirizzi gestionali della particella: asportazione di piante di notevoli dimensioni, spesso molto ramose e, perciò, di scarso valore produttivo, a volte persino con problemi di staticità, che tendono a creare nuclei anche estesi coetaneiformi impedendo la presenza di rinnovazione, specie consociate e/o secondarie…"

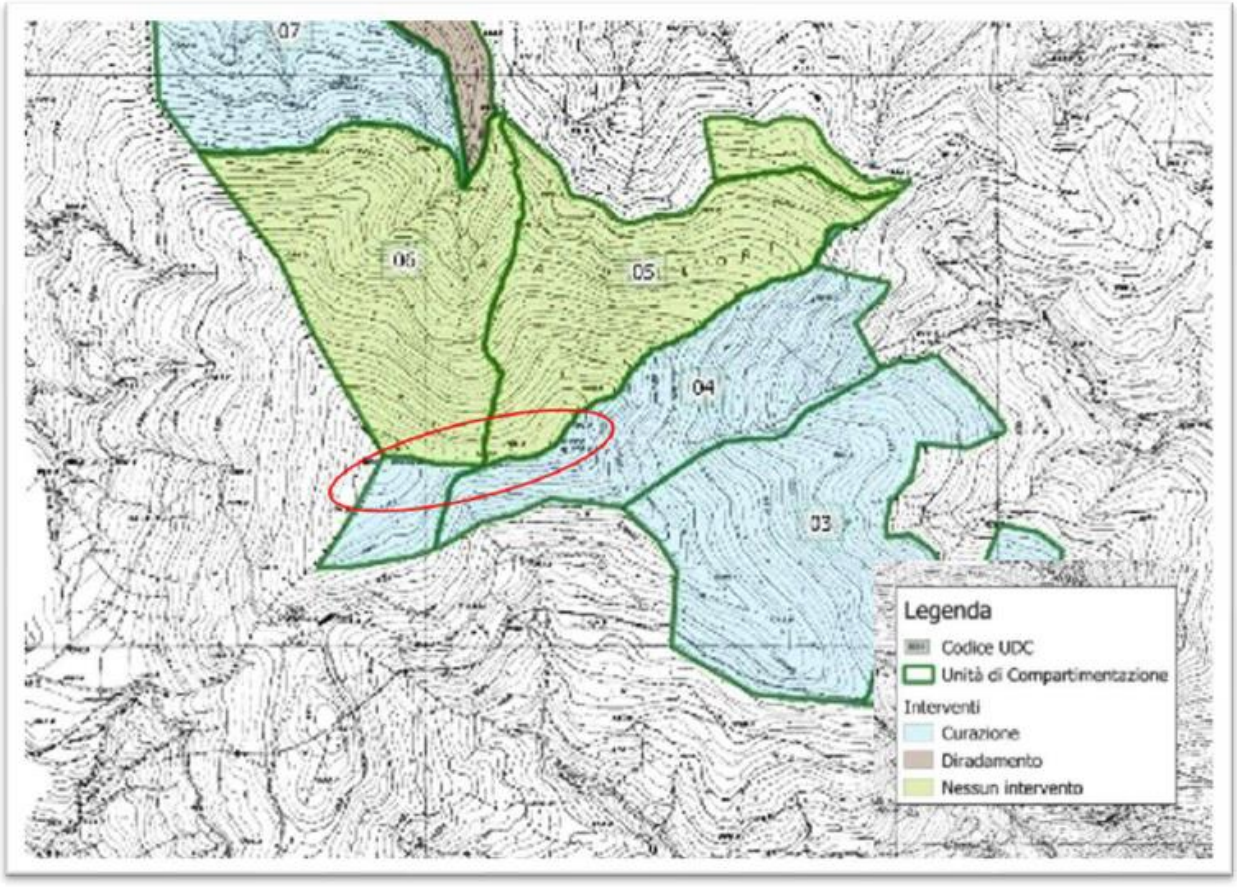


Figura 52 - Piano di Assestamento Forestale 2021-2030 - Carta assestamentale e degli interventi – in rosso è evidenziata l'area di installazione del parco eolico

Estratto dal progetto

Osservazioni

La proposta contrasta pienamente con il decreto regionale di approvazione del Piano di Assestamento, che prevede come misure di mitigazione particolare attenzione alle indicazioni finalizzate alla tutela degli habitat Natura 2000 cod. 9260 - "Foreste di *Castanea sativa*" e **cod. 9110 - "Faggeti del *Luzulo -fagetum***", nonché alle prescrizioni di seguito elencate:

dovrà essere mantenuta la lettiera e salvaguardati, se presenti, gli arbusti del sottobosco e le specie legnose sporadiche, al fine di incrementare la complessità ecosistemica del soprassuolo; i mezzi da impiegarsi dovranno essere commisurati alle dimensioni dei tracciati esistenti e omologati secondo le direttive comunitarie;

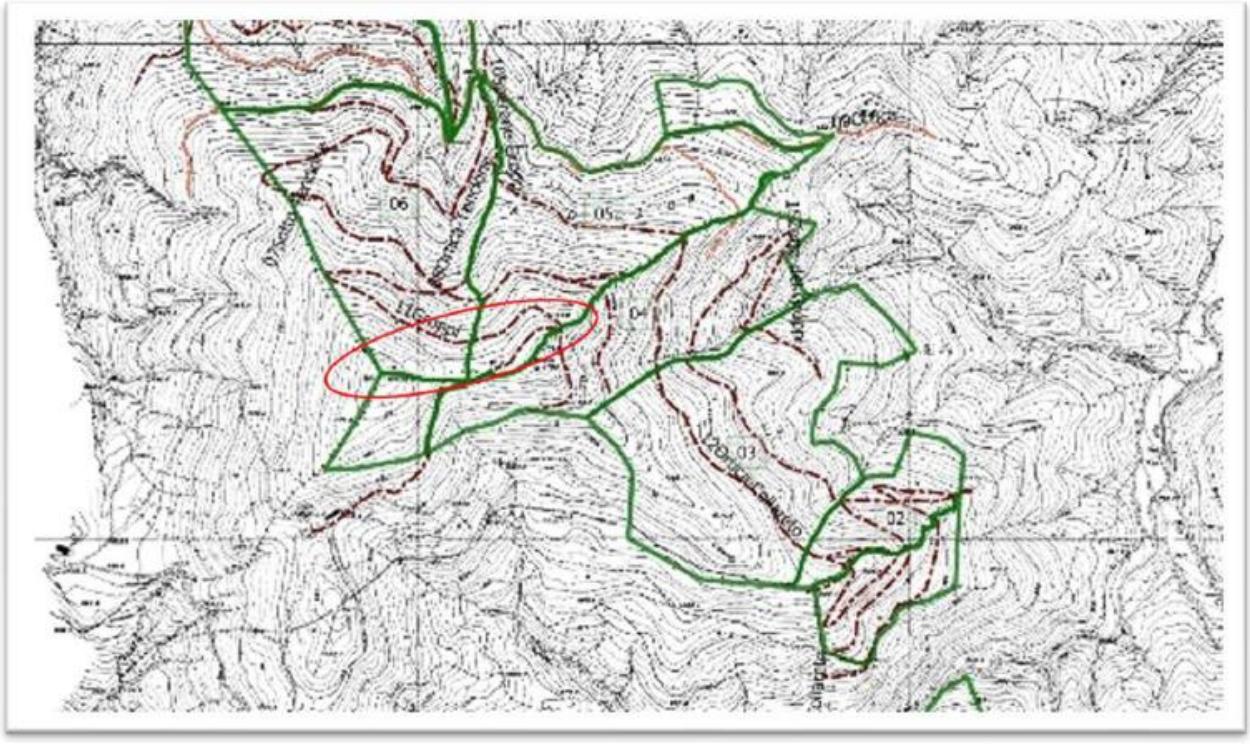


Figura 53 - Piano di Assestamento Forestale 2021-2030 - Carta viabilità

Estratto dal progetto

Osservazioni:

In realtà visto che il progetto interessa l'habitat Natura 2000, cod. 9110 "Faggeti del *Luzulo-Fagetum*"; FA10X faggeta oligotrofica, si osserva come le prescrizioni relative all'approvazione dl piano di assestamento con validità decennale non prevedano interventi di eliminazione o di alterazione o destinazione d'uso di particelle di bosco. Gli interventi proposti e contenuti nel progetto, risultano in contrasto con le prescrizioni impartite dalla PROVINCIA DI SAVONA DECRETO DIRIGENZIALE N. 2968 DEL 11/11/2021 nonché mediante opportune prescrizioni vincolanti.

La pianificazione forestale del Piano di Assestamento forestale di Bardineto prevede 2 tipologie di intervento rappresentate **da tagli di curazione** su 20 particelle (2, 3, **4,** 7, 9, 16, 22, 26, 29, 31, 32, 35, 39, 45, 46, 48, 53, 62, 63 e 66) e da diradamento nelle particelle 8, 14, 17, 21, 50 e 54.

Il piano prevede che la viabilità forestale **sarà oggetto di ordinaria e straordinaria manutenzione** che nella fase attuale non è stata definita a livello di calendarizzazione e pianificazione, come dichiarato nello stesso progetto.

Nello stesso progetto si evince che :

Per quanto riguarda la viabilità definitiva di servizio all'impianto eolico nelprogetto si dichiara che :

"… *In* ***alcuni limitati tratti verrà realizzata una viabilità ex novo per razionalizzare e normalizzare le pendenze eccessive ad oggi in essere…".***

Si osserva che
In merito ai tratti di percorsi indicati a progetto che risulterebbero come "viabilità esistente da adattare per il trasporto"; si osserva i tratti interessati, trattasi di piste di esbosco eccetto che per il percorso principale (quello che passa davanti alla Casa Dondella e conduce all'area della T02) che risulta accatastato ma che anch'esso allo stato attuale, risulta di ridotte dimensioni.

Si osserva che le piste di esbosco non sono strade o percorsi definitivi, ma tratti di percorsi utilizzati solo ed esclusivamente per le attività selvicolturali.

La vigente normativa le definisce Piste di esbosco a carattere temporaneo lr. 04/99 recita:
Criteri per l'applicazione dell'art. 14 (Strade ed altre infrastrutture forestali) della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" alla luce delle disposizione della l.r. n. 7/2011 "Disciplina di riordino e razionalizzazione delle funzioni svolte dalle Comunità montane soppresse e norme di attuazione per la liquidazione".

L'art. 14 della l.r. n. 4/1999 individua finalità e fattispecie della viabilità e delle infrastrutture forestali, disciplinandone altresì gli aspetti autorizzativi. In particolare, su tale base, le infrastrutture forestali vengono suddivise sostanzialmente in due gruppi: **permanenti e temporanee. E' comunque il caso di sottolineare che, in entrambi i casi, si tratta sempre di opere selvicolturali, ossia funzionali alla gestione del bosco. Le strade forestali permanenti, proprio in quanto tali, sono soggette alle autorizzazioni previste dalla normativa urbanistico-edilizia (il titolo edilizio), idrogeologica (l'autorizzazione al vincolo idrogeologico) e paesistico-ambientale (l'autorizzazione paesistica prevista dal Decreto legislativo n. 42/2004).** Tale indicazione è chiaramente riportata nel comma 3 dell'articolo 14 e la nuova normativa derivante dalla soppressione delle Comunità montane nulla ha mutato in tal senso, se non in merito all'autorizzazione al vincolo idrogeologico, per il quale è stato individuato ora come soggetto competente il Comune di riferimento. Si rimarca tuttavia che, pur non potendosi sottrarre alla disciplina autorizzatoria citata, le strade forestali, al pari delle altre opere infrastrutturali previste all'art. 14, non sono soggette al contributo concessorio previsto dalle leggi vigenti sulla edificabilità dei suoli, **in quanto non sono opere connesse all'urbanizzazione ma, come già ricordato, sono funzionali alla gestione forestale (cfr. comma 11**)

La viabiltà interessata verrebbe stravolta e ne verrebbero create altre per le infrastrutture di servizio al parco eolico.

PUNTO 4) CONTRASTO CON I VINCOLI IMPOSTI DAL BANDO REGIONALE

Si osserva che il Piano di Assestamento e utilizzazione del patrimonio boschivo di proprietà del Comune di Bardineto (SV) **ha usufruito del contributo previsto dal Programma regionale di Sviluppo Rurale (PSR) 2014 - 2020, in particolare della Misura 8 – Sostegno del settore forestale, sottomisura 8.5 "Interventi di mitigazione delle foreste e di aumento del pregio ambientale"**; **al quale è stato ammesso con nulla osta regionale del PG/2018/272974 del 03/10/2018.**

Si ricorda che il bando che ha ammesso con nulla osta regionale del PG/2018/272974 del 03/10/2018 il Piano di assestamento forestale di Bardineto, è stato approvato con decreto regionale n, 1335 del 30/12/2016 "PSR 2014-2020 – Bando per la presentazione di domande di sostegno e pagamento – Misura M08 *"Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste"* – Importo € 23.910.000,00.".

Nel bando si legge che:
gli impegni e altri obblighi, di cui al precedente punto 2., sono azioni che il beneficiario si impegna a svolgere per ottenere il sostegno e per un determinato periodo di tempo, una volta percepito il contributo. Il sostegno erogato è revocato in parte o del tutto laddove gli impegni e gli obblighi non sono rispettati;

Gli impegni che devono essere rispettati per ottenere il sostegno e per tutta la durata del vincolo, a pena di decadenza dal sostegno e conseguente revoca totale o riduzione del contributo erogato, come disciplinato nelle griglie allegate, sono:
corretta attuazione degli investimenti concessi ***e mantenimento della destinazione d'uso dichiarata ai fini dell'ottenimento del contributo****, così come disposto dal capitolo 8.1 del PSR. Qualora siano previsti impegni di mantenimento secondo i documenti tecnici di cui al punto 5) del precedente paragrafo relativo alla "Domanda di sostegno", il mantenimento della destinazione d'uso prevede anche il rispetto dei relativi impegni inseriti nel piano di coltura e conservazione o nel piano di manutenzione, secondo quanto previsto per i rispettivi interventi;*

Stabilità delle operazioni. Ai fini del presente bando, il beneficiario di un aiuto per investimenti connessi ad infrastrutture deve garantire la stabilità delle operazioni in ottemperanza all'art. 71 comma 1 del Reg. UE 1303/2013; a tal fine si impegna in particolare a: • non effettuare il cambio di proprietà dell'infrastruttura che procuri un vantaggio indebito a un'impresa o a un ente pubblico; • non effettuare modifiche sostanziali che alterino la natura, gli obiettivi o le condizioni di attuazione dell'operazione, con il risultato di comprometterne gli obiettivi originari;

La documentazione relativa agli impegni di mantenimento previsti dalla vigente normativa, e in particolare: • il piano di coltura e conservazione previsto dall'art. 9, comma 1, lettera c) della l.r. n. 4/1999 "Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico" nel caso degli interventi selvicolturali; • il piano di manutenzione nel caso degli interventi relativi alla realizzazione o ripristino di strade forestali, previsto dall'art. 14 della predetta l.r. n. 4/1999. ***Il periodo di riferimento è pari a dieci anni decorrenti dalla data di pagamento dello stato finale, secondo le disposizioni del PSR.***

Tale Bando alla voce allegato **C - Domanda di Sostegno - Progetto di intervento recita:** **Si ricorda che il soprassuolo oggetto di sostegno è vincolato a destinazione boschiva e gravato degli obblighi di manutenzione indicati nell'allegato piano di coltura e conservazione per i 10 anni successivi all'atto finale di concessione del contributo di saldo.**

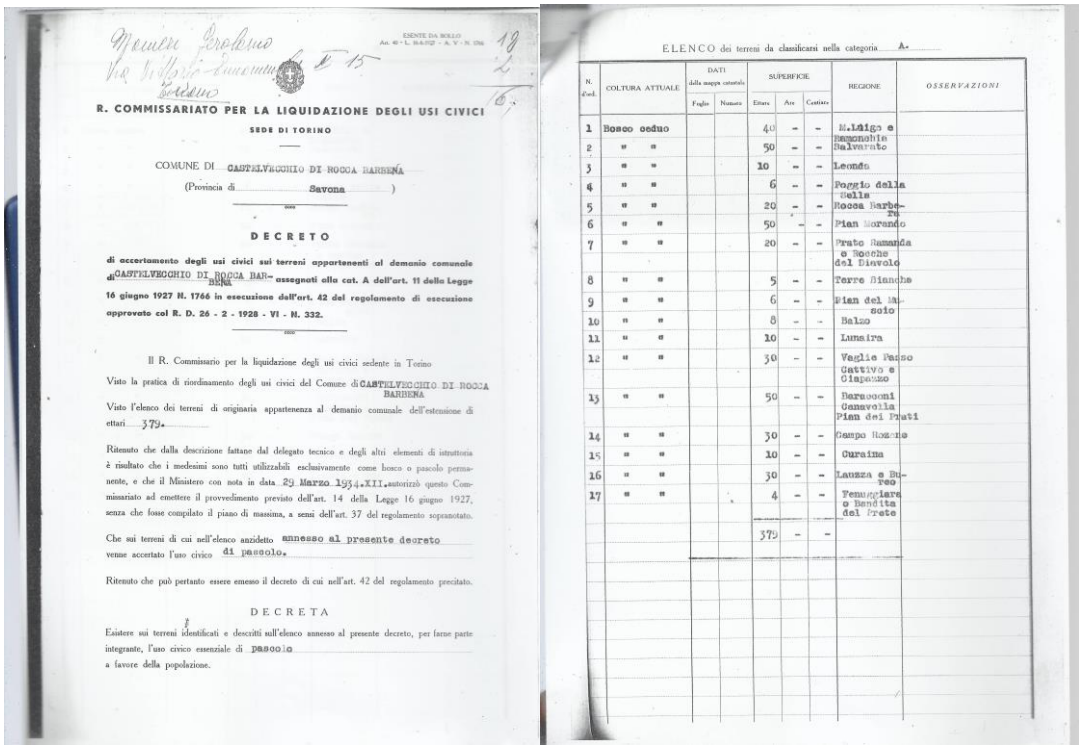
PUNTO 5) Osservazioni sulle proprieta' collettive dei terreni interessati dal progetto - USI CIVICI

Come si può rilevare dal progetto le aree enteressate risultano di proprietà del Comune di BARDINETO (foglio di mappa n. 19, del Comune di Bardineto mappali 3, 36.).
Il progetto nel suo complesso andrebbe ad interessare aree oggetto di beni derivanti dagli usi civici.

Premesso che
Farebbero parte dei domini collettivi ovvero demani civici delle comunità locali, alle quali appartengono da tempo immemorabile e alle quali garantiscono la fruizione degli usi civici.
All'art. 3, comma 3, la legge 168/2017 conferma il regime giuridico dei demani civici caratterizzato da inalienabilità, indivisibilità, inusucapibilità e perpetua destinazione agro silvo pastorale quale conseguenza propria della natura "intergenerazionale" che inibisce qualsiasi atto dispositivo che possa privare le generazioni future di una pari opportunità di utilizzo della cosa e quale conseguenza del criterio, che è proprio del sistema collettivo, di conservazione dei patrimoni agro-silvo-pastorali e, in tal modo, dell'ambiente.
La sentenza Cons. Stato, Sez. IV, 16 aprile 2014, n. 1914 ha ribadito la linea giurisprudenziale secondo cui prima di ogni eventuale inizio dei lavori per la realizzazione di un impianto di produzione dell'energia da fonti rinnovabili (**nel caso specifico una centrale eolica)** su terreni appartenenti a demanio civico deve esser svolto il procedimento per lo svincolo dal regime demaniale civico, previo svolgimento della fase ad evidenza pubblica della ricerca delle migliori condizioni per la collettività titolare del diritto di uso civico (es. scelta del contraente, condizioni, corrispettivo, ecc.), come già indicato dalla giurisprudenza amministrativa (vds. Cons. Stato, Sez. IV, 26 marzo 2013, n. 1698).
Tali immobili sono pertanto soggetti alla legge n. 168 del 2017. La legge 168 impone che le entrate derivanti dalla gestione dei domini collettivi da parte del Comune, quando ne è

l'ente gestore, vengano contabilizzate con amministrazione separata (art. 2 comma 4). Il Comune ha, quindi, l'obbligo di destinare tutti i proventi della gestione al miglioramento ambientale dei beni civici, amministrandoli con un bilancio separato, e rispettando il vincolo a non usare i beni civici in modo difforme dalla loro destinazione agro-silvo-pastorale.
Inoltre le aree naturali-boscate interessate, sono soggette oltre alle disposizioni di cui al D.lgs 42/04 art. 142 comma 1 lettera G, anche alla lettera H quali le aree assegnate alle università agrarie e le zone gravate da usi civici.

Tali segnalazioni sono inoltre destinate anche a sollecitare la tutela degli interessi diffusi - non solo delle collettività a cui appartengono i domini collettivi, ma della cittadinanza nel suo complesso - in materia di conservazione e valorizzazione del patrimonio naturale nazionale, come ribadito dall'art. 2 comma 1 della legge 20 novembre 2017, n. 168, nonché dalla giurisprudenza precedente.
Si trasmette, pertanto, affinché si possano eseguire gli opportuni accertamenti e valutare la sussistenza di possibili violazioni delle norme vigenti, stante la prerogativa del potere riconosciuto al competente Commissario per la liquidazione degli Usi Civici per il Piemonte, la Val d'Aosta e la Liguria, di promuovere ex officio le controversie per le quali egli stesso ha funzione di giudice, prevista dall'art. 29 della legge n. 1766/27 e confermata dalla giurisprudenza costituzionale.
In più si **osserva che i diritti di uso civico gravanti su beni collettivi non possono essere posti nel nulla** (ovvero considerati implicitamente estinti) **per effetto di un decreto di espropriazione per pubblica utilità**). sentenza **CORTE DI CASSAZIONE, SEZIONI UNITE - SENTENZA 10 maggio 2023 N. 12570.**
Anche a fronte delle ultime modifiche apportate , i beni derivanti dagli usi civici, debbono comunque essere sottoposti ai pareri di competenza per essere svincolati.



R. COMMISSARIATO PER LA LIQUIDAZIONE DEGLI USI CIVICI

SEDE DI TORINO

COMUNE DI CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA

(Provincia di Savona)

DECRETO

di accertamento degli usi civici sui terreni appartenenti al demanio comunale di CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA assegnati alla cat. A dell'art. 11 della Legge 16 giugno 1927 N. 1766 in esecuzione dell'art. 42 del regolamento di esecuzione approvato col R. D. 26 - 2 - 1928 - VI - N. 332.

Il R. Commissario per la liquidazione degli usi civici sedente in Torino

Visto la pratica di riordinamento degli usi civici del Comune di CASTELVECCHIO DI ROCCA BARBENA

Visto l'elenco dei terreni di originaria appartenenza al demanio comunale dell'estensione di ettari 379.

Ritenuto che dalla descrizione fattane dal delegato tecnico e degli altri elementi di istruttoria è risultato che i medesimi sono tutti utilizzabili esclusivamente come bosco o pascolo permanente, e che il Ministero con nota in data 29 Marzo 1934.XII autorizzò questo Commissariato ad emettere il provvedimento previsto dell'art. 14 della Legge 16 giugno 1927, senza che fosse compilato il piano di massima, a sensi dell'art. 37 del regolamento sopranotato.

Che sui terreni di cui nell'elenco anzidetto annesso al presente decreto venne accertato l'uso civico di pascolo.

Ritenuto che può pertanto essere emesso il decreto di cui nell'art. 42 del regolamento precitato.

DECRETA

Esistere sui terreni identificati e descritti sull'elenco annesso al presente decreto, per farne parte integrante, l'uso civico esenziale di pascolo a favore della popolazione.

ELENCO dei terreni da classificarsi nella categoria A

N. d'ord.	COLTURA ATTUALE	DATI della mappa catastale Foglio	DATI della mappa catastale Numero	SUPERFICIE Ettare	SUPERFICIE Are	SUPERFICIE Centiare	REGIONE	OSSERVAZIONI
1	Bosco ceduo			40	-	-	M.Lingo e Bancabia	
2	" "			50	-	-	Salvarato	
3	" "			10	-	-	Leonda	
4	" "			6	-	-	Poggio della Bella	
5	" "			20	-	-	Rocca Barbe-na	
6	" "			50	-	-	Pian Morando	
7	" "			20	-	-	Prato Ramanda e Rocche del Diavolo	
8	" "			5	-	-	Terre Bianche	
9	" "			6	-	-	Pian del Ma-scio	
10	" "			8	-	-	Balzo	
11	" "			10	-	-	Lunaira	
12	" "			30	-	-	Vaglie Passo Cattivo e Ciapanzo	
13	" "			50	-	-	Barracconi Canavolla Pian dei Frati	
14	" "			30	-	-	Campo Romano	
15	" "			10	-	-	Curaina	
16	" "			30	-	-	Lauzza e Bu-reo	
17	" "			4	-	-	Fenuggiara e Bandita del Prete	
				379	-	-		

Estratto del documento relativo all'area adiacente di Monte Lingo in Comune di Castelvecchio di Rocca Barbena.

PUNTO 6) Osservazioni
Secondo quanto previsto dalla ex DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 21.09.2012 N. 1122 D.M. 10/9/2010. L.R. 38/98 art. 16. Approvazione linee guida impianti produzione energia da fonti rinnovabili, alla voce :…

<u>Il progetto in questione si pone in contrasto:</u>

- Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto.
Nel progetto si legge:

Osservazioni: La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio, non è idonea ad ospitare l'impianto. Per il trasporto ed il mantenimento della viabilità di servizio, nonché di cantiere, verrebbero realizzati notevoli sbancamenti con eliminazione di numerosa vegetazione <u>interessando habitat bosccati e piante di alto fusto</u> con notevole impatto ambientale, in particolare nelle tratte viarie finali di crinale e di collegamento.

- progettazione ottimale per il sito, volta, a parità di potenza installata, a ridurre il numero degli aerogeneratori allo scopo di limitare il consumo di suolo, l'effetto barriera nei confronti della fauna e l'impatto sul paesaggio;

Nel progetto si legge:

"..Occorre considerare che nell'area vasta di progetto esistono già altri parchi eolici costruiti.
Dal versante, in cui si propone la realizzazione del nuovo parco eolico di Bardineto, si possono vedere verso mare le colline dell'alta valle Neva (tributario del fiume Centa) e il parco eolico di Erli già realizzato, posto a circa 900 m in linea d'aria, ad una quota altimetrica inferiore.
Il Parco Eolico di Erli, composto da due aerogeneratori di media taglia, ovvero 65 m di altezza al rotore, con pale di 26 m, posizionati su un crinale erboso che si estende in senso Ovest – Est, quasi parallelamente alla formazione di Bric Tencione – I Groppi.

A circa 3,4 Km ad Ovest presso il Colle San Bernardo è presente un ulteriore Parco Eolico costituito da 5 Aerogeneratori di grandi dimensioni che non appare poter concorrere con quello in progetto nella produzione alcun impatto.
La presenza di un altro Parco Eolico nelle vicinanze ha reso necessari specifici approfondimenti in merito ad eventuali impatti cumulativi delle due opere nei confronti delle componenti ambientali ad essi soggette quali la flora, la fauna ed il paesaggio; altri impatti cumulativi possono essere riferibili all'inquinamento acustico eventualmente prodotto dalla rotazione delle pale.
Questo comporta che da alcune aree da cui risulta visibile il nuovo allineamento già è possibile osservare gli aerogeneratori appartenenti ai parchi esistenti…".

Con il Decreto 10 settembre 2010, il Ministro dello Sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro per i beni e le attività culturali, ha emanato le Linee guida per il procedimento di cui all'art. 12 D.lgs. n. 387/2003 per l'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio di impianti di produzione di elettricità da fonti rinnovabili nonché linee guida tecniche per gli impianti stessi";
Le linee guida indicano i criteri per l'individuazione delle aree non idonee alla realizzazione di impianti da fonti rinnovabili (allegato n.3 paragrafo n,17), tra cui spiccano in particolare:
"… *- le aree particolarmente sensibili e/o vulnerabili alle trasformazioni territoriali o del paesaggio, ricadenti all'interno di quelle di seguito elencate, in coerenza con gli strumenti di tutela e gestione previsti dalle normative vigenti e tenendo conto delle potenzialita' di sviluppo delle diverse tipologie di impianti*:

• *i siti inseriti nella lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, le aree ed i beni di notevole interesse culturale di cui alla Parte Seconda del d.lgs 42 del 2004, nonche' gli immobili e le aree dichiarati di notevole interesse pubblico ai sensi dell'art. 136 dello stesso decreto legislativo*;

• *zone all'interno di coni visuali la cui immagine e' storicizzata e identifica i luoghi anche in termini di notorieta' internazionale di attrattivita' turistica;*

• *zone situate in prossimita' di parchi archeologici e nelle aree contermini ad emergenze di particolare interesse culturale, storico e/o religioso;*

• *le aree naturali protette ai diversi livelli (nazionale, regionale,locale) istituite ai sensi della Legge 394/91 ed inserite nell'Elenco Ufficiale delle Aree Naturali Protette, con particolare riferimento alle aree di riserva integrale e di riserva generale orientata di cui all'articolo 12, comma 2, lettere a) e b) della legge 394/91 ed equivalenti a livello regionale;*

• *le zone umide di importanza internazionale designate ai sensi della Convenzione di Ramsar;*

• le aree incluse nella Rete Natura 2000 designate in base alla Direttiva 92/43/CEE (Siti di importanza Comunitaria) ed alla Direttiva 79/409/CEE (Zone di Protezione Speciale);

• *le Important Bird Areas (I.B.A.);*

• le aree non comprese in quelle di cui ai punti precedenti ma che svolgono funzioni determinanti per la conservazione della biodiversita' (fasce di rispetto o aree contigue delle aree naturali protette; istituende aree naturali protette oggetto di proposta del Governo ovvero di disegno di legge regionale approvato dalla Giunta;

- aree di connessione e continuita' ecologico-funzionale tra i vari sistemi naturali e seminaturali; aree di riproduzione, alimentazione e transito di specie faunistiche protette; aree in cui e' accertata la presenza di specie animali e vegetali soggette a tutela dalle Convezioni internazionali (Berna, Bonn, Parigi, Washington, Barcellona) e dalle Direttive comunitarie (79/409/CEE e 92/43/CEE), specie rare, endemiche, vulnerabili, a rischio di estinzione;

• *le aree agricole interessate da produzioni agricolo-alimentari di qualita' (produzioni biologiche, produzioni D.O.P., I.G.P., S.T.G., D.O.C., D.O.C.G., produzioni tradizionali) e/o di particolare pregio rispetto al contesto paesaggistico-culturale, in coerenza e per le finalita' di cui all'art. 12, comma 7, del decreto legislativo 387 del 2003 anche con riferimento alle aree, se previste dalla programmazione regionale, caratterizzate da un'elevata capacita' d'uso del suolo;*

• *le aree caratterizzate da situazioni di dissesto e/o rischio idrogeologico perimetrate nei Piani di Assetto Idrogeologico (P.A.I.) adottati dalle competenti Autorita' di Bacino ai sensi del D.L. 180/98 e s.m.i.;*

• *zone individuate ai sensi dell'art. 142 del d. lgs. 42 del 2004 valutando la sussistenza di particolari caratteristiche che le rendano incompatibili con la realizzazione degli impianti. …".*

PUNTO 7)
Osservazioni: La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio, non è idonea ad ospitare l'impianto. Per il trasporto ed il mantenimento della viabilità di servizio visto anche la NOTEVOLE dimensione delle strutture d'impianto, verrebbero realizzati notevoli sbancamenti con eliminazione di numerosa vegetazione e notevole impatto ambientale.

Impatto negativo in relazione alla fruizione escursionistica.

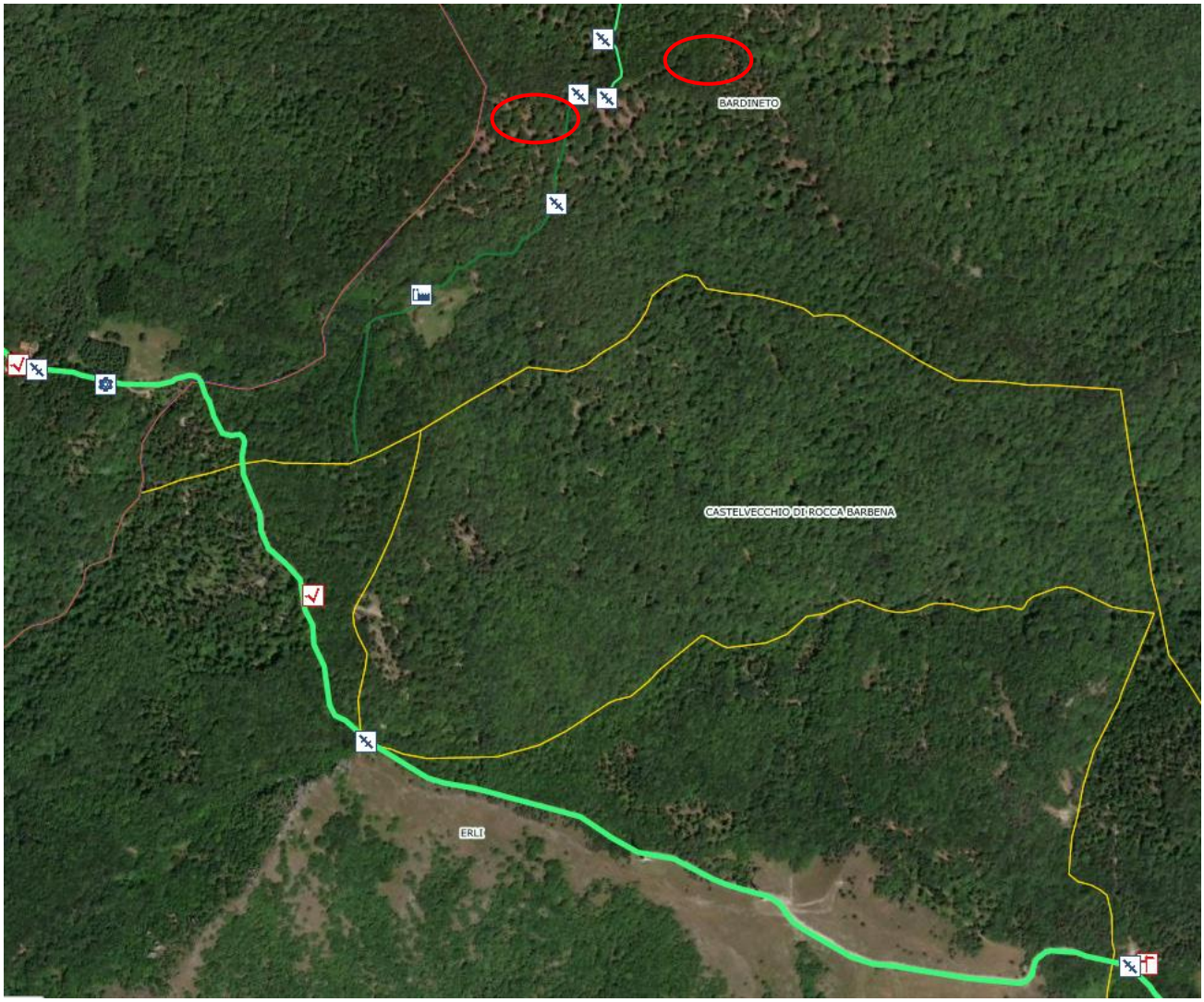
Le modalità, non possono esimere l'Amministrazione dal **valutare, in ogni caso, gli aspetti richiesti, rilevanti dal punto di vista degli impatti non mitigabili, nel contesto di una valutazione di impatto ambientale complessivo del progetto *de quo*, nel contesto di proliferazione eolica, "selvaggia"** appena descritta.
Infatti, la giurisprudenza amministrativa, sulla base di un indirizzo consolidato, ha affermato che "*la necessità di effettuare una valutazione complessiva è stata sottolineata anche in Corte di Giustizia CE, Sez. II, 28 febbraio 2008, causa C-2/07, ove la Corte, occupandosi nella specie del progetto di ampliamento di un aeroporto, ha ritenuto che, **a fronte ad un insediamento realizzato in più fasi, si debba "tener conto dell'effetto cumulativo di più progetti il cui impatto ambientale deve essere valutato complessivamente".***
*Nel medesimo senso è sostanzialmente orientato il Consiglio di Stato, secondo cui "**per valutare se occorra o meno la VIA è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione": Sez. VI, 15 giugno 2004, n. 4163**"* (T.A.R. Sardegna, Sez. II, 30 marzo 2010, n. 412).
Sicché, è chiaro che alla luce di tale valutazione complessiva l'impatto del progetto sull'ambito paesistico e ambientale risulta intollerabile per l'area. Su questa linea il Consiglio di Stato, Sez. IV, nella sentenza 03 novembre 2015, n. 5001, ha affermato che "*nel valutare la compatibilità paesaggistica di un impianto per la produzione di energia eolica, la Soprintendenza non può limitarsi ad una valutazione, per così dire, "tipica" ("**la realizzazione di due parchi eolici nella stessa area d'intervento determinerebbe, in ogni caso, un effetto selva non compatibile con il contesto paesaggistico tutelato**"); una tale valutazione prescinde dalla congrua analisi del caso concreto e rappresenta una irragionevole limitazione alla installazione dell'impianto*".
Analogamente il T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, con la sentenza in data 14.11.2016, n.882, ha affermato che "*per valutare se occorra, o meno, la valutazione d'impatto ambientale (V.I.A.) di un determinato intervento (nella fattispecie, un impianto eolico), è necessario avere riguardo non solo alle dimensioni del progettato ampliamento di opera già esistente, bensì alle dimensioni dell'opera finale, risultante dalla somma di quella esistente con quella nuova, perché è l'opera finale nel suo complesso che, incidendo sull'ambiente, deve essere sottoposta a valutazione; in sede di valutazione di*

impatto ambientale, infatti, l'amministrazione non può effettuare una valutazione "parcellizzata" di interventi connessi sotto il profilo soggettivo, territoriale e ambientale, dovendo, invece, tener conto della loro reciproca interazione".
L'installazione del Parco comporterebbe altresì il **c.d. effetto barriera** che, come già visto, inciderebbe sulla conformazione paesistica dei crinali delle colline, **nonché in maniera definitivamente lesiva sui predetti corridoi ecologici e dunque sulla Rete Natura 2000.**

Sotto altro profilo, la proposta risulta invasiva con riferimento anche ai vincoli derivanti dall'**appartenenza dell'area in questione alla Rete Escursionistica Ligure (REL)**, disciplinata e tutelata dalla L.R. 24/2009.

Ai sensi dell'art. 5 della L.R. 24/2009, la trama escursionistica di cui l'area in questione fa parte è di interesse pubblico, in quanto "*i percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica*".

Quindi, **si rende necessario quanto meno un giudizio di compatibilità tra l'intervento *de quo* e la REL -TA**.



http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/CartoWebNet/CwMappa.aspx

Confronto cartografico del percorso AVML(Alta Via dei Monti Liguri) -REL-

L.R. 16 giugno 2009, n. 24. **Rete di fruizione escursionistica della Liguria**

Art. 1. (Oggetto e finalità)
1. La presente legge individua, promuove e tutela il sistema di percorsi escursionistici definito: "Rete di fruizione escursionistica della Liguria", di seguito denominata: "REL", istituita tramite la Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria, di cui all'articolo 4, e disciplina i relativi interventi finalizzati alla valorizzazione sostenibile del territorio, del patrimonio naturale e storico-paesaggistico e delle tradizioni locali, *nel rispetto della vigente*

normativa statale e regionale in materia di tutela dei beni ambientali e naturali, dei piani dei parchi e dei regolamenti di fruizione delle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni e alla legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e successive modificazioni e integrazioni. Tali percorsi costituiscono trame continue e diffuse di elementi di connessione fisica e di supporto per l'accessibilità, la fruizione e l'interpretazione del paesaggio ligure.
2. Finalità della presente legge è quella di favorire la fruizione delle aree rurali e lo sviluppo turistico eco-compatibile attraverso la pratica dell'escursionismo e delle attività culturali, sportive e ricreative all'aria aperta ad esso correlate.
3. L'asse portante della REL è costituito dall'infrastruttura escursionistico-ambientale Alta Via dei Monti Liguri e dalle sue connessioni ai percorsi escursionistici di rilevanza nazionale ed internazionale, ai percorsi costieri, alle aree naturali protette ed ai siti della Rete natura 2000.

Art. 5. (Dichiarazione di pubblico interesse)
1.I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonché dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

NORME DI COMPORTAMENTO, SANZIONI E
VIGILANZA
Art. 11. (Norme generali di comportamento)
1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla l. 394/1991 e alla l.r. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla REL è vietato:
b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attività di pubblico servizio, agricole,
forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi;
e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'articolo 5, comma 4.

Osservazioni: come già precedentemente evidenziato anche nello specifico punto contenuto nelle presenti osservazioni, gli accessi preesistenti non sono in grado di garantire senza porre rilevanti criticità, una adeguata viabilità sia di cantiere /trasporto, sia di servizio permanente al parco eolico interessato dai percorsi dell'AVML e di percorsi di importanza sovranazionale.
Si osserva che un adeguamento della viabilità preesistente, non sia assolutamente compatibile con i cantieri di realizzazione e la messa in opera dell'impianto eolico.

Alla luce di quanto non si ritiene compatibile la viabilità esistente con le previsioni di nuova viabilità e allargamento/adeguamento della stessa .
A tal riguardo come più volte osservato nei vari procedimenti VIA/screening di buona parte degli impianti eolici approvati, viene definita la viabilità di servizio come piste di accesso o di cantiere mentre in realtà esse sono vere e proprie strade a tutti gli effetti (vedi anche le definizioni sancite dal vigente C.D.S. e normative in materia urbanistica) e quindi in violazione degli strumenti urbanistici –paesaggistici ed ambientali !.
La viabilità sia dal punto infrastrutturale che in relazione alla presenza delle piazzole e siti di montaggio non è idonea ad ospitare l'impianto, buona parte della stessa ricade sulla R.E.L. (Rete escursionistica ligure) e compresa nel sistema ALTA VIA DEI MONTI LIGURI, tutelate ai sensi della L.R. 24/09.
A tal proposito si rimarca quanto la Regione in precedenti pareri abbia espresso le stesse criticità su altri parchi eolici in merito agli impatti su AVML - percorsi REL.

PUNTO 8)
Nel progetto si evince che
"..*Il nuovo Parco Eolico in progetto si colloca nei pressi dello spartiacque che definisce il confine tra il territorio ligure e quello piemontese, il che implica inevitabilmente che il progetto di costruzione del nuovo parco eolico produrrà anche alcune interferenze con il territorio piemontese ed in particolare con la viabilità che solca il comune di Garessio (CN)*…".

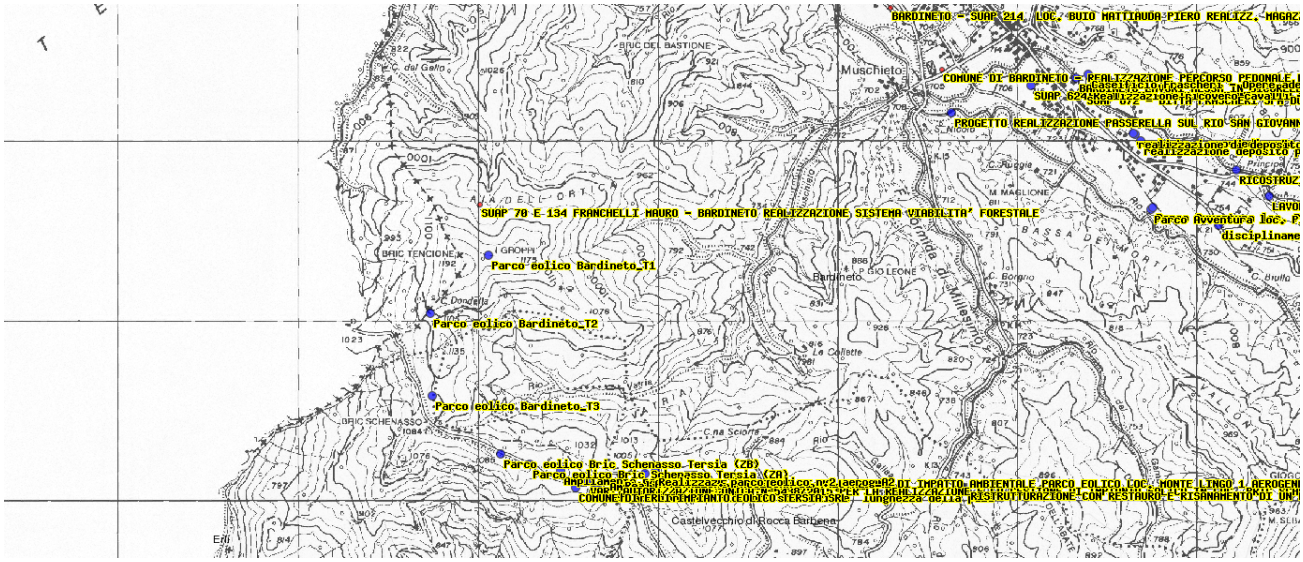
Osservazioni
Procedura di verifica di assoggettabilità a via regionale possibile contrasto con il DLgs 152 del 2006 :….Titolo IV - VALUTAZIONI AMBIENTALI INTERREGIONALI E TRANSFRONTALIERE
30. Impatti ambientali interregionali, comma 1, ed art.31 comma 1 : in quanto il procedimento deve essere sottoposto a valutazione interregionale viste le esigue distanze tra le due regioni e le opere infrastrutturali previste a progetto che interessano anche il territorio della Regione Piemonte tra cui la viabilità, i cadidotti e la prevista nuova stazione elettrica a Garessio (CN), mentre le pale interferiscono come impatto sulla visibilità anche nel territorio piemontese.

PUNTO 9)
Osservazioni: come indicato nelle puntuali osservazioni, L'esigenza di mitigazione paesistica è affrontata superficialmente.
Sono affrontati solo i problemi di consumo della superficie occupata dalle opere e non gli effetti dell'antropizzazione conseguente alle nuove modalità di utilizzo dell'area ad ospitare" l'impianto industriale".
Er quanto riguarda gli aspetti faunistici

lo studio non tiene conto delle migrazioni notturne (poche uscite per l'avifauna e rapaci);
- è trascurato il fatto che i rapaci migranti prediligono per il transito la linea di crinale;
sono stati trascurati i dati relativi alla quota di transito degli individui osservati, così come la relazione con la velocità del vento.
La realizzazione di nuovi impianti, una volta verificata la giustificazione, è a maggior ragione ammissibile solo nel momento in cui la scelta del sito, della tipologia e dell'assetto progettuale consentono un bilancio costi-benefici ambientali positivo.

Nel caso in questione, l'area scelta ha valori naturalistici, paesistici importanti. L'impianto, vista la dimensione, le caratteristiche progettuali, e la consistenza delle opere accessorie richieste (linea elettrica di connessione, sottostazione elettrica e lì adeguamento della viabilità alla rete sentieristica esistente), comporta interazioni complesse ed impatti marcati sulle componenti di pregio rilevate. In particolare gli effetti alteranti sul paesaggio, ed il rischio che l'impianto rappresenterebbe per l'avifauna rara di cui è segnalata la presenza, portano a segnalare diverse criticità.

PUNTO 10)
Osservazioni riguardo l'impatto cumulativo ed effetto barriera
Come si evince nella procedura di scoping :
L'aggiunta del nuovo impianto viene ritenuta impattante a livello della macroarea savonese, già caratterizzata dalla presenza di impianti eolici vicini.
Alla luce dell'istruttoria svolta, il parco eolico in loc. I Groppi in Comune di Bardineto (SV) può presentare impatti negativi per gli effetti cumulativi con i Parchi eolici già realizzati nell'intorno, sul comparto Flore-Faunistico, sull'assetto paesistico-vegetazionale e sul comparto suolo dell'area, in parte non mitigabili…



Fonte geoportale provincia di Savona.



Figura 2: "Inquadramento su ORTOFOTO" anno 2020

Presenza degli impianti eolici esistenti ed in progetto nella vicina regione Piemonte.

L'effetto barriera tra i progetti approvati e quello proposto risulterebbe abbastanza evidente!.

Il Decreto n.199 ha previsto all'art. 20 comma 1 che le aree idonee e non idonee all'insediamento di impianti FER vengano individuate da normative regionali previa decretazione
governativa che definisce principi, modalità e criteri. Nelle more dell'emanazione della decretazione statale, **vige il regime transitorio definito dall'articolo 20 comma 8 del D.lgs n 199/2021 che prevede alla lettera c) quater le aree non idonee. Non idoneità dovuta a tutele per i Beni Culturali e Paesaggistici e per le aree di Uso civico. Tutele previste sia per le porzioni di territorio interne ai perimetri di essi sia per le superfici che si trovano nella "*fascia di rispetto dei Beni culturali e di quei Beni Paesaggistici di notevole interesse pubblico (ex art 136 del D.Lgs n 42/2004)* determinata**

considerando dal loro perimetro una distanza di tre chilometri per gli impianti eolici *e di 500 metri per gli impianti fotovoltaici*".

-Le Linee guida nazionali "per l'autorizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili" definite nel Decreto Ministeriale dello Sviluppo economico del 10.09.2010 e ss.mm.ii) oltre all'individuazione delle aree idonee e non idonee da parte delle Regioni, nell'Allegato 4, prevedono anche il " corretto inserimento degli impianti eolici nel Paesaggio e sul territorio". La Parte IV invece al punto 17.1 chiarisce che *"…L'individuazione della non idoneità dell'area è operata dalle Regioni attraverso… la ricognizione delle disposizioni volte alla* ***tutela*** *dell'****ambiente****, del* ***paesaggio****, del* ***patrimonio storico e artistico****, delle* ***tradizioni agroalimentari*** *locali, della* ***biodiversità*** *e del* ***paesaggio rurale*** *che identificano obiettivi di protezione non compatibili con l'insediamento, in determinate aree, di specifiche tipologie e/o dimensioni di impianti, i quali determinerebbero, pertanto, una* ***elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni, in sede di autorizzazione****". In particolare, nelle* ***aree individuate come non idonee la probabilità che venga espressa la contrarietà all'autorizzazione per l'insediamento dell'impianto FER diviene alta"****.*

-Anche la giurisprudenza amministrativa valutando pareri motivati, puntuali e concreti a sostegno delle Tutele del Patrimonio Culturale, ha confermato questa previsione di diniego delle autorizzazioni in ultimo **il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 1872 pubblicata il 5 marzo 2025, ha affermato una serie di principi che sono destinati a fare giurisprudenza.**

Nella sentenza si afferma infatti, che "*l'impatto visivo è uno degli impatti considerati più rilevanti fra quelli derivanti dalla realizzazione di un campo eolico*" e che "*il paesaggio, quale bene potenzialmente pregiudicato dalla realizzazione di opere di rilevante impatto ambientale, si manifesta in una proiezione spaziale più ampia di quella riveniente dalla sua semplice perimetrazione fisica consentita dalle indicazioni contenute nel decreto di vincolo. In altri termini, il paesaggio si manifesta in tali casi quale componente qualificata ed essenziale dell'ambiente, nella lata accezione che di tale bene giuridico ha fornito l'evoluzione giurisprudenziale, anche di matrice costituzionale.*

Il Consiglio di Stato, nell'accogliere i motivi di ricorso, ha precisato inoltre che il soggetto che propone il progetto è tenuto a svolgere una "*analisi del territorio attraverso una attenta e puntuale ricognizione e indagine degli elementi caratterizzanti e qualificanti il paesaggio, effettuata alle diverse scale di studio (vasta, intermedia e di dettaglio) in relazione al territorio interessato alle opere e al tipo di installazione prevista. Le analisi debbono non solo definire l'area di visibilità dell'impianto, ma anche il modo in cui l'impianto viene percepito all'interno del bacino visivo*".

Importante, inoltre, il richiamo del Consiglio di Stato alle aree non idonee ad accogliere impianti eolici, richiamo che ne conferma il valore precettivo più volte messo in discussione da altre sentenze.

Infine, nella sentenza è stato riconosciuto alla Soprintendenza il ruolo che le spetta, ed è stato anche ribadito che gli strumenti urbanistici non possono essere vanificati

senza adeguate istruttoria e motivazione.

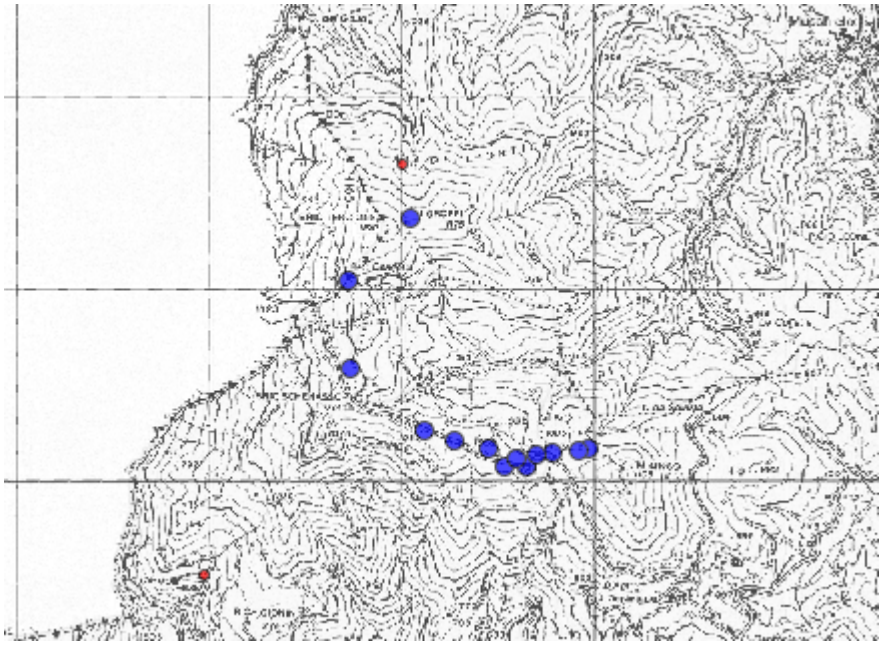
Idem per altre sentenze quali la ex multis Sentenza TAR Sardegna Sez II, 30.01.2024, n. 63 e Consiglio di Stato Sez IV 4 aprile 2022, n. 2464; Consiglio di Stato Sezione VI 23 settembre 2022, n. 08167).

Inoltre, l'orientamento della giurisprudenza amministrativa è proteso, oltre alla garanzia delle tutele, anche al bilanciamento dei diversi valori e beni di rango costituzionale (paesaggio, beni culturali, biodiversità, ecosistemi e ambiente e nel riconoscimento del maggior favore verso gli interessi pubblici rispetto a quelli privati).

Riportiamo, ex multis, una recente sentenza del TAR del Molise Sez. I n. 346 del 20 dicembre 2023 sugli Impianti da fonti rinnovabili e la tutela del paesaggio. *"La costruzione e l'esercizio di impianti da fonti rinnovabili devono rispettare le normative vigenti in materia di tutela dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio storico-artistico, a tenore dell'art. 12 comma terzo del D.lgs. 29 dicembre 2003 n. 387. Tuttavia, la tutela del* ***paesaggio costituisce****, pur sempre,* ***un valore di speciale ed elevato rango costituzionale****, la qual cosa giustifica il* ***complesso e articolato sistema di protezione*** *che le normative di settore offrono* ***per le emergenze paesaggistiche e archeologiche. La disciplina costituzionale del paesaggio erige il valore estetico-culturale a principio primario dell'ordinamento****, mentre – per converso - la limitazione della libertà di iniziativa economica per ragioni di utilità sociale appare giustificata non solo nell'ottica costituzionale, ma anche in quella dei princìpi di cui all'art. 6 della C.e.d.u. (Convenzione europea dei diritti) e dell'art. 1 del relativo Protocollo addizionale, poiché, anche in essi, la garanzia dell'autonomia privata non è incompatibile con la prefissione di limiti a tutela dell'interesse generale"*.

E ancora la sentenza trova sostegno in altre pronunce di altri TAR : *"Nello specifico campo d'interesse della vicenda, se è innegabile che l'incremento della produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili sia valutato con favore dal legislatore comunitario e da quello nazionale,* ***risulta però altrettanto evidente che le direttive europee di settore e la normativa interna facciano salvo l'esercizio di poteri pubblicistici ad alto tasso di discrezionalità, da parte dello Stato e delle autonomie locali, "specialmente in vista del contemperamento tra progettazione di nuove infrastrutture ed esigenze di tutela dell'ambiente, del paesaggio e dell'ordinato assetto del territorio.*** *Nell'esercizio della funzione di tutela,* ***l'obiettivo primario perseguito dagli Enti locali consiste nel preservare l'ambito territoriale vincolato nel quale si collochi l'opera, in considerazione delle effettive e reali condizioni dell'area d'intervento****" (TAR Puglia - Bari, Sez. II, n. 814/2023).*

Quindi tali impatti risulterebbero a parere dello scrivente non mitigabili, difficilmente recuperabili con opere o protocolli di indagini realizzabili in un secondo tempo.



Fonte geoportale provincia di Savona

Impatto cumulativo degli aerogeneratori proposti con quelli esistenti e autorizzati. (fonte Geoportale conferenza servizi Provincia Savona).

Inoltre si rammenta nel caso questo progetto possa essere riconducibile ad ampliamento/i di quelli già esistenti e strettamente vicini, che :

in merito alla adiacente presenza di altri impianti già funzionanti e la stretta vicinanza di quelli proposti a progetto, la giurisprudenza (in ultimo sent. Consiglio di Stato, Sez IV n. 282 del 9 gennaio 2023) ha avuto modo di precisare che: 1) gli impianti sono localizzati in aree vicine; 2) essi sono riconducibili al medesimo centro di interessi, con la conseguente necessità di assoggettare il progetto a verifica di compatibilità ambientale, in caso di superamento delle soglie di potenza normativamente contemplate. Pertanto, si legge ancora nelle massime a corredo della pronuncia, la definizione del punto di connessione e della soluzione di allaccio alla rete elettrica non rappresentano un elemento estrinseco al progetto, ma una componente sostanziale della soluzione progettuale dell'impianto per cui l'autorizzazione viene richiesta.

Ancora più significativa e aderente alla fattispecie oggetto della presente verifica è la pronuncia resa dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 5465/2022, avente ad oggetto il progetto per la costruzione e gestione di un parco eolico in ampliamento di quello preesistente, specificando che lo "spacchettamento" del progetto "indipendentemente dall'obiettivo per il quale è operato (es. eludere le dovute valutazioni, eludere la valutazione dell'opera nel suo complesso, rientrare nella competenza di questa o quella amministrazione sia ai fini della valutazione ambientale che ai fini autorizzatori, accedere

ad un regime autorizzatorio semplificato (DIA invece di AU), accedere ad un regime incentivante più favorevole, ecc.), ha sicuramente sempre come risultato quello di "falsare" le reali dimensioni dell'opera che si realizza nel concreto, che invece, anche dal punto di vista ambientale, deve essere unitariamente considerata".

PUNTO 11) CONTRASTO CON QUANTO RILEVATO. CARENZE NEGLI STUDI SULLA VEGETAZIONE PRESENTE.

Nelle integrazioni progettuali (Marzo 2025) si evince che

Le indagini sono state svolte il giorno 13 marzo 2025 ..L'area di indagine ha ricompreso la viabilità (già presente) che verrà utilizzata a servizio del cantiere, l'area effettiva di cantiere e un'area buffer i 50 m…..un corridoio ecologico per specie legate ad ambienti boschivi (ID 53350) avente come specie target Cerambyx cerdo e Lucanus cervus, Dryocopus martius, Canis lupus, Pernis apivorus;

- due corridoi ecologico per specie legate ad ambienti acquatici (ID 53516 e 53534) aventi come specie target Austropotamobius pallipes, Alcedo atthis, Barbus plebejus, Barbus caninus, Telestes souffia.

Il corteggio floristico del sottobosco annovera entità
proprie della fitocenosi quali Luzula spp. Deschampsia flexuosa, Vaccinium myrtillus, Pteridium aquilinum, Maianthemum bifolium, Oxalis acetosella, Geranium nodosum, Dryopteris filix-mas, Epilobium montanum. La presenza di grandi alberature attesta che l'habitat forestale è maturo e in equilibrio, grazie anche alla continuità della formazione.

3.3 Osservazioni floristiche

Nell'area è stata osservata la presenza di esemplari di Daphne mezereum, specie protetta dalla L.R. 28/2009 (allegato B), rinvenibile nelle faggete fresche.
Sono stati altresì osservati numerosi esemplari di Crocus neglectus Peruzzi & Carta specie endemica italiana molto diffusa su tutto il territorio regionale. Tali specie come mostra la carta delle osservazioni floristiche di specie patrimoniali non sono presenti all'interno nell'area oggetto di cantiere per la costruzione delle pale. Crocus neglectus è presente in grandi quantità (<1000 individui) anche in aree limitrofe alla viabilità che tuttavia è già presente.

Come si può leggere nelle diverse relazioni e confrontandole con i sopraluoghi effettuati in loco si rilevano notevoli carenze sugli studi e sopralluoghi effettuati nelle aree interessate dal progetto . Difatti non risultano essere stati rilevati elementi floristici di pregio e tutelati durante tutto l'anno in corso. Si rileva che in periodi dell'anno (Febbraio-Aprile), nelle faggete sono presenti in fase di fioritura specie vegetali oggetto di tutela quali **Campanellino (Leucojum vernum), Croco (Crocus ligusticus), e Dente di cane (Erythronium dens-canis).**

Inoltre non vengono riportati nello studio altri sopraluoghi che devono essere svolti obbligatoriamente al fine di verificare durante le varie fasi dell'anno, la presenza di altre specie floristiche oggetto di tutela.

Osservazioni
Quindi ***Gli approfondimenti naturalistici sugli habitat e sugli "habitat di specie " appaiono inadeguati e rapportati esclusivamente alle disposizioni della direttiva 92/43 ignorando che la direttiva 35/2004 e l'ari. 300 del d.lgs. n. 152/2006 considerano danno ambientale qualsiasi danno causato a un ampio numero di specie /habitat/ anche esternamente alle ZSC e che la*** Direttiva 2009/174/CE] ***impone la conservazione degli habitat degli uccelli anche all'esterno delle aree protette*** *(ari. 3 punto 2b; art. 4 punto 1; art. 4.4).*

In virtù di **tale collocazione mediana** tra i predetti Siti di Interesse Comunitario (e meglio indicati a progetto), **l'area oggetto di installazione del contestato impianto eolico è attraversata da corridoi ecologici essenziali sia per specie di ambienti boschivi, sia per specie di ambienti acquatici** che consentono, com'è noto, la funzionalità delle menzionate aree ZSC e ZPS, **rientrando nella rete di tutela Natura 2000.**

- utilizzo previo adeguamento di tracciati di accesso preesistenti alle singole piazzole ovvero minimali interventi di adeguamento del fondo e successivo ripristino;
Osservazioni: come già precedentemente evidenziato anche nello specifico punto contenuto nelle presenti osservazioni, gli accessi preesistenti non sono in grado di garantire senza porre rilevanti criticità, una adeguata viabilità sia di cantiere /trasporto, sia di servizio permanente al parco eolico.
Si osserva che un adeguamento della viabilità sentieristica preesistente (attualmente mediamente di 3 m e inferiore come da documentazione fotografica contenuta nel progetto), non sia assolutamente compatibile con i cantieri di realizzazione e la messa in opera dell'impianto eolico. Alla luce di quanto non si ritiene compatibile la viabilità esistente con le previsioni di nuova viabilità e allargamento/adeguamento della stessa .

Si osserva che per raggiungere i due nuovi siti, bisogna realizzare strade di servizio e piazzole di grandi dimensioni ex novo!, per *prevedendo* a fine lavori un adeguato ripristino di quegli allargamenti tecnici resi necessari alla fase di trasporto delle sezioni di torre e macchinar'! e non necessari per le normali opere di manutenzione.
Le previsioni di movimenti terra per la realizzazione delle piazzole e la loro sistemazione finale non possono essere ritenuti mitigabili in tale contesto!.

PUNTO 12) Osservazioni.
Come si evince dal progetto:
Per quanto riguarda i vincoli architettonici puntuali nel comune di Bardineto sono presenti i

seguenti, tutti collocati nel centro del paese e non relativi all'area di realizzazione del Parco Eolico in oggetto:

- *07/00111999 - Castello dei Marchesi del Carretto;*
- *07/00112000 - Cappella di S. Nicolò;*
- *07/00112001 - Mura di cinta medioevali;*
- *07/00112002 - Cappella di S. Bernardo;*
- *07/00112003 - Chiesa Parrocchiale di S. Giovanni Battista;*
- *07/00208373 - ex Asilo infantile Cav. Antonio Mazza;*
- *07/00209216 - Cappella della S.S. Annunziata.*

L'area soggetta a vincolo DM 24/4/85 (chiamati Galassini), oggi comprese nel DL. 42/2004, maggiormente prossima alla zona relativa all'area di progetto del Parco Eolico (Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico del Melogno e della dorsale alpino - appenninica nel Savonese).

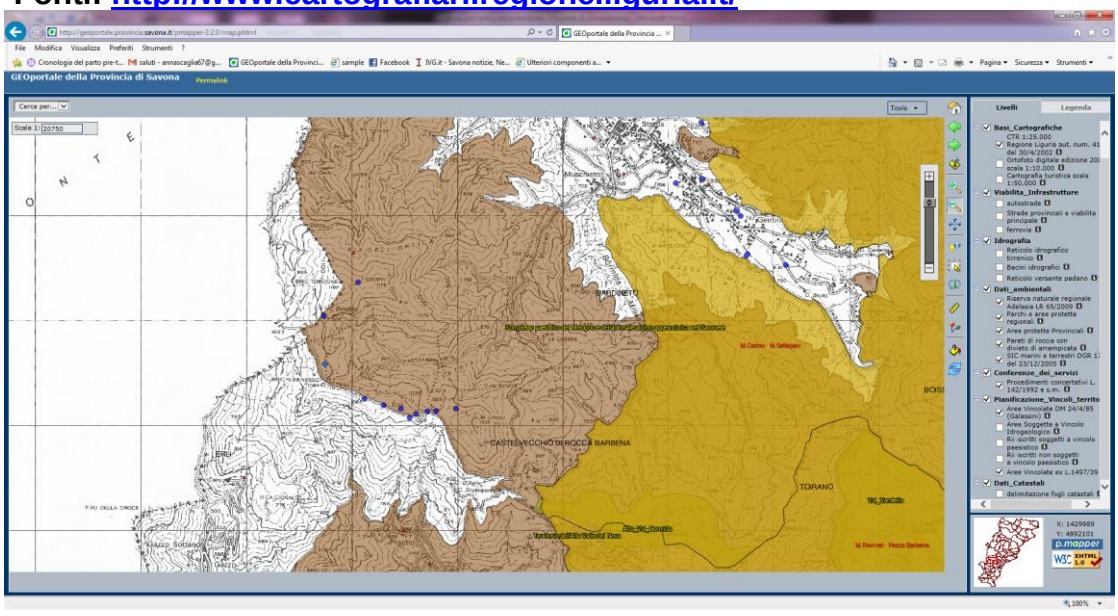
Si riferisca alla seguente tabella per le principali caratteristiche.▪ vincoli archeologici puntuali.

Osservazioni

L'area oggetto di intervento risulta assoggettata al vincolo paesistico-ambientale. *D.M. 431/85*

La proposta ricade all'interno del Complesso *paesistico del Melogno e della dorsale alpino-appenninica nel Savonese (DM 24/04/1985): zona boscata di notevole estensione ricca di castagni, faggi, lecci etc. che le conferiscono il tipico aspetto ligure-piemontese*.

Fonti: http://www.cartografiarl.regione.liguria.it/



Estratti dal DM 24 Aprile 1985

WWF for a living planet®

DECRETO MINISTERIALE 24 aprile 1985.

Dichiarazione di notevole interesse pubblico del complesso paesistico del Melogno e della dorsale alpino-appenninica nel Savonese.

IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI

Visti la legge 29 giugno 1939, n. 1497 ed il regolamento approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, art. 82;

Visto il decreto ministeriale 21 settembre 1984 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 265 del 26 settembre 1984);

Considerato che:

il complesso paesistico del Melogno e della dorsale alpino-appenninica nel Savonese, sito nei comuni di Magliolo, Rialto, Bormida, Osiglia, Calizzano, Bardineto, Murialdo, Massimino, Castelvecchio di Rocca Barbena, Erli, Zuccarello, Castelbianco, Pietra L., Giustenice, Mallare, Altare, Quiliano, Calice Ligure, Vezzi Portio e Loano, è di notevole interesse perché zona boscata di notevole estensione ricca di castagni, faggi, lecci etc., che le conferiscono il caratteristico aspetto ligure-piemontese,

Il complesso è attraversato da numerosi sentieri che offrono visuali ora chiuse dalla fitta cornice vegetale, ora aperte sulla costa ligure, ora sull'intero arco alpino piemontese. Importantissimi tra questi i sentieri di Pian dei Corsi, del Colle di S. Giacomo e delle Tagliate che nei secoli passati erano gli unici collegamenti tra l'entroterra e la costa.

Considerato che:

la soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Liguria con nota n. 336 del 22 gennaio 1985 ha riferito che ogni modifica dell'assetto di tale

territorio, nonché opere edilizie o lavori che incidono sull'assetto paesistico, possono essere pregiudizievoli ai valori ambientali dell'area in questione, ove ciò non venga inquadrato in una opportuna pianificazione paesistica;

Ritenuta l'opportunità di garantire migliori condizioni di tutela che valgano ad impedire modificazioni dell'aspetto esteriore del territorio del complesso paesistico del Melogno e della dorsale alpino-appenninica nel Savonese che comporterebbero, nella attuale situazione descritta dal precedente « considerato », la irreparabile compromissione delle caratteristiche di pregio paesistico individuate;

Le opere così incidenti anche dal punto di vista paesistico, contrasterebbero con le finalità di tutela del complesso paesistico, ulteriormente compromesso dai vari impianti eolici proposti ed approvati nell'areale.

Si osserva come
la normativa vigente (**modifiche del Decreto legislativo 08/11/2021 n° 199 modificato con l'articolo 47 del Decreto Legge n° 13/2023 convertito con la legge n° 41/2023)** **(articolo 20) impone una fascia di rispetto di 3 km dai beni culturali sottoposti a tutela, escludendo comunque che le aree ricomprese in quella fascia siano da considerare IDONEE per l'installazione di impianti eolici:**
la fascia di rispetto e' determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di tre chilometri per gli impianti eolici e di cinquecento metri per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma, nei procedimenti autorizzatori, la competenza del Ministero della cultura a esprimersi in relazione ai soli progetti localizzati in aree sottoposte a tutela secondo quanto previsto all'articolo 12, comma 3-bis, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387.»

In conclusione
La compatibilita delle opere sotto il profilo morfologico, anche previo approfondimento progettuale di livello definitivo, risulterebbero sia dal punto di vista paesaggistico che l'impatto sull'assetto vegetazionale, difficilmente mitigabili.

PUNTO 13) Osservazioni.
Nel progetto si legge:
"..Il sito è posto lungo il profilo del crinale in prosecuzione dei due aerogeneratori già presenti, mantenendo una distanza tra i 5 aerogeneratori omogenea e coerente con le norme tecniche regionali, sia nella direzione prevalente del vento, sia nella direzione perpendicolare a quella prevalente del vento.

La realizzazione dell'impianto si avvarrà di tutta l'infrastruttura viaria già realizzata per l'impianto di Erli e perfettamente adeguata anche per il nuovo progetto, salvo alcuni interventi provvisori…".
Si prevede la realizzazione di un nuovo elettrodotto di circa m. 2000 che partirà dalla prima torre eolica ad est, proseguendo, su viabilità esistente, sino a raggiungere le successive due torri. Successivamente, sempre seguendo la viabilità esistente, il cavidotto giungerà fino al Bric Schenasso, dove intercetterà la canalizzazione esistente, già posata per connettere l'impianto eolico realizzato ad Erli, che tramite un percorso interrato su viabilità esistente raggiungerà la cabina elettrica in Piemonte.

Osservazioni: si rileva che la nuova proposta fa supporre, viste le residue vicinanze con l'attuale parco eolico di Erli di Bric Schenasso proposto dallo stesso gestore di quello funzionante, più che ad un nuovo impianto, sia un ampliamento di quello esistente.
Quindi si ritiene in contrasto:
- con quanto contenuto nella Delibera di Consiglio regionale n.3 del 03/02/2009:
"*stabilire che la progettazione e gestione di una fattoria eolica deve essere unitaria, ottimale rispetto al sito ed alle potenzialità di allaccio alla rete di distribuzione, non modulabile per ampliamenti successivi, allo scopo di minimizzare gli impatti in fase di cantiere e garantire l'omogeneità morfologica a fini paesistici e l'efficacia sia manutentiva che gestionale ".*
i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

- *collocazione preferenziale in aree di riconversione ovvero da riqualificare o con pregressa destinazione produttiva;*
Osservazioni: come si rileva l'area ricade totalmente in ambito naturale e paesaggisticamente tutelato da diverse normative meglio indicate in seguito.
l'intervento interessa aree vincolate paesaggisticamente e la trasformazione del bosco è in contrasto con la normativa vigente in materia di tutela del paesaggio; l'intervento è contrasto con la normativa regionale sulla rete escursionistica (presenza di tratto di percorso di AVML), mentre la relazione avifaunistica riporta per l'area presenza di avifauna che potrebbe configurare la necessità di aggiornamento delle aree non idonee delle ex DGR 966/02 in contiguità con la vicina rotta migratoria; l'impianto è localizzato in area che ha una destinazione urbanistica non esclusivamente agricola e non sarebbe applicabile l'art. 7 del D.Lgs. 387/03 necessitando di variante al PRG comunale.

Osservazioni:
Si rammenta che la fattoria eolica nel complesso presenta impatti negativi sull'habitat, sull'assetto paesistico-vegetazionale in parte non mitigabili.

Alla luce di quanto viste la definizione dei criteri di ammissibilità di tali impianti come disposto dalle vigenti linee guida regionali, si fonda *sull'analisi dei riferimenti vincolistici e pianificatori vigenti alle varie scale e ambiti di competenza, nonché sulla constatazione degli impatti prodotti dalle varie tipologie di impianto qualora inseriti in contesti con determinate sensibilità ambientali. Il rispetto dei criteri e requisiti progettuali implica, in via generale, una elevata probabilità di valutazione positiva dei progetti.*

Constatato che le criticità elencate ed individuate nelle presenti osservazioni non rispettano criteri stabiliti per diversi indicatori, non sussistono a parere dello scrivente, le condizioni per una valutazione positiva del progetto.

PUNTO 14)

Osservazioni:

Manca una "compensazione". Ricordiamo che nel progetto non sono contenute vere e proprie opere di compensazione forestale, ma di miglioramento in prossimità dei tracciati di viabilità di servizio . La stessa contrasta con la Legge Regionale 22 gennaio 1999, n. 4 Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico all'articolo 47 bis (Interventi compensativi), il quale prevede che

1. *Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 47, commi 3 e 5, le autorizzazioni di attività volte al mutamento di destinazione e trasformazione dell'uso di boschi in altra destinazione d'uso devono prevedere una adeguata compensazione, da attuare tramite specifici interventi a cura e spese del destinatario dell'autorizzazione medesima*.

PUNTO 15)

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PAESISTICO (PTCP)

Visto che il nuovo impianto comporterà la realizzazione di nuova viabilità in aree naturali e forte ed invasivo adeguamento e permanenza dell'esistente reticolo viabile, si rileva :

Come indicato nel progetto, la zona in oggetto ricade:

In considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico, la zona è stata sottoposta al regime insediativo di mantenimento ANI.MA dal P.T.C.P. regionale.

Considerato che la procedura sarà, se positiva, sottoposta al rilascio della deroga al PTCP regionale ai sensi della L.R. 16/2008, si ritiene osservare :

Assetto insediativo:

- regime ANI-MA (Area Non Insediata – Mantenimento) disciplinato dall'art 52 delle norme di attuazione del PTCP.

Benché l'art. 29, comma 11 della L.R. **6 giugno 2008, n. 16.** (Disciplina dell'attività edilizia) **reciti: ("***Laddove gli impianti di produzione di energia alimentati da fonti rinnovabili siano soggetti a VIA ai sensi della vigente legislazione e interessino aree ricadenti nel regime ANI-MA del PTCP, la conclusione della conferenza di servizi di cui al comma 5, mediante rilascio dell'autorizzazione unica, comporta il rilascio da parte della*

Regione del provvedimento di deroga al PTCP, comprensivo dell'autorizzazione paesistico-ambientale, ove necessaria)";

nel caso di deroga si rileverebbe una non corretta applicazione dell'art. 52 delle Norme di Attuazione del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale della Liguria n. 6 del 26 febbraio 1990. nonché degli artt. 142, 146 e 159 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.

Il previsto intervento ricade **in zona qualificata dal P.T.C.P. regionale come ANI.MA,** che in considerazione della bellezza e delicatezza del contesto paesistico **è sottoposta al regime insediativo di mantenimento**.

*Secondo quanto stabilito dall'art. 52, comma 2, del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, "*l'obiettivo della disciplina è quello di mantenere sostanzialmente **inalterati** quei caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico e di assicurare nel contempo, in termini non pregiudizievoli della qualità dell'ambiente e con particolare riguardo alle esigenze dell'agricoltura, una più ampia fruizione collettiva dei territorio, un più efficace sfruttamento delle risorse produttive e una più razionale utilizzazione degli impianti e delle attrezzature eventualmente esistenti*".*

*Al comma 3, "***non è pertanto consentito** aprire nuove strade di urbanizzazione, né **costruire nuovi edifici, attrezzature ed impianti** ad eccezione degli interventi specificamente volti al conseguimento degli obiettivi sopra indicati, **purché non alterino in misura paesisticamente percepibile lo stato dei luoghi"***.*

Il tenore della suesposta disposizione rivela l'assoluta incompatibilità tra l'opera in questione e la disciplina di tutela prevista per zone quali l'area su cui l'impianto eolico andrebbe ad incidere.

Le fattorie eoliche risultano estremamente incidenti dal punto di vista paesistico (tanto più in zona, come quella in oggetto, sottoposta al relativo vincolo) in quanto normalmente collocate in zone molto esposte ed essendo di notevoli dimensioni.

La realizzazione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione. Inoltre, il progetto in esame richiederebbe la realizzazione di nuove piste stradali e quelli esistenti, opere che contrasterebbe apertamente con quanto previsto al comma 3, della norma rubricata che non consente l'apertura di nuove strade di urbanizzazione e di una così sostanziale modifica dello stato dei luoghi !..

Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

Si ritiene opportuno inoltre osservare quanto le disposizioni dettate dal PTCP evidenziano come la normativa di zona imponga l'obiettivo primario di mantenere **sostanzialmente inalterati i caratteri della zona…(: *ciò significa non alterare in misura percepibile le connotazioni***
***paesaggistiche dei luoghi quali la morfologia, la copertura vegetazionale, le visuali panoramiche, le linee di crinale*)** (documento redatto tra le Strutture regionali del Dipartimento Pianificazione Territoriale e Urbanistica e la Soprintendenza per i Beni Ambientali e Architettonici **"CRITERI PER LA CORRETTA INTERPRETAZIONE E APPLICAZIONE DELLE NORME DEL PTCP").**

Visto che la nota condivisibile della Direzione Generale del territorio della Regione Liguria, ha rimarcato in analogo procedimento relativo al monte chiappa, la non conformità delle proposte opere con le norme urbanistico-paesaggistiche di livello comunale e regionale vigenti in quanto:

-"…i corrispondenti strumenti urbanistici comunali attribuiscono un prevalente regime conservativo, ai fini di tutelare le caratteristiche tradizionali del paesaggio agrario o di presidio ambientale (…),..";

-le dimensioni dei tracciati di collegamenti e trasporto tra le varie pale ne prevedono la loro realizzazione con dimensioni non consentite in particolare risulterebbero ".. ***incidenti le modifiche alle morfologie di crinale, in particolare per le piazzole e aree di stoccaggio numeri …. e per l'area di logistica, nonché, allo stato ancora indeterminati i tratti di tracciati alternativi in corrispondenza delle intercettazioni di percorsi pedonali, storici (…) e per strada vicinale (…),..".***

E ancora…"…
"…Dette opere previste sono fortemente incidenti sulla percezione del paesaggio, costituendo elemento di rilevante intrusività rispetto alle principali visuali panoramiche esistenti lungo costa e dai nuclei insediati posti nell'immediate aree circostanti.

Inoltre, viene prevista la realizzazione di nuovi tracciati e piazzole che, per dimensioni e lunghezza, sono in contrasto con la disciplina della zona ANI- MA del Piano Territoriale di Coordinamento Paesistico, regolata dall'art. 52 delle Norme di Attuazione. Ciò, laddove si prevede che non sia consentito aprire nuove strade di urbanizzazione e, in particolare, nel caso queste alterino in misura paesisticamente percettibile lo stato dei luoghi.

Quanto sopra, a maggior ragione, laddove l'accezione "nuova urbanizzazione" si riferisca, come in questo caso, alla condizione che, in un ambiente a particolare vocazione naturalistica, sia prevista l'apertura di una viabilità che consenta l'insediamento di una

funzione non coerente con tale vocazione, soprattutto quando, per dimensione e strutturazione del sistema viario, venga a modificarsi l'originario impianto dei percorsi e la relativa contestualizzazione rispetto al territorio circostante…".

"…..

Infine, l'intervento implica un'ampia, eccessiva, trasformazione del territorio e del paesaggio, anche a mezzo di esbosco, neppure preceduta da un'adeguata fase di confronto e dibattito pubblico, volta ad evidenziare gli elementi paesaggistici, anche riconducibili a valori storico-culturali e tradizionali dei territori, delle popolazioni e delle comunità locali.

Concludendo:

"..si ritiene che

date le sovraesposte criticità del progetto, il contributo di questa Direzione Generale non possa che essere necessariamente di contrarietà all'intervento, sotto il profilo di competenza paesaggistica ed urbanistica…"

Visto che i progetti prevedono il disboscamento di porzioni di aree boscate e/o in fase di evoluzione verso il bosco, gli stessi sono in contrasto.

L'obiettivo della disciplina è quello di favorire l'incremento della superficie boscata e/o di migliorare il livello qualitativo sotto i profili delle funzioni ecologiche, della produttività e della fruibilità ricreativa.

3. *Sono pertanto consentiti quegli interventi, anche preordinati allo sfruttamento economico, che abbiano comunque l'effetto di garantire la graduale evoluzione, nello spazio e/o nel tempo, del bosco verso un assetto rispondente agli obiettivi sopra indicati….*

Nel caso in esame, si riscontra che nella vantazione complessiva degli interventi considerate le interferenze reciproche tra i due parchi eolici quello proposto e quello esistente , ma anche gli altri due approvati,

Si osserva come l'impianto proposto contrasti con tali assetti.

Si osserva inoltre come la deroga regionale non sia coerente con gli altri due assetti pianificatori, in quanto gli stessi progetti approvati dopo le modifiche introdotte nella vigente normativa di settore, non siano mai stati oggetto di deroga (geomorfologico e vegetazionale)

Come rievato recentemente dal settore urbanistica della Regione Liguria in merito alla compatibilità di tali impianti con il suesposto regime di MANTENIMENTO del PTCP

PUNTO 16) PIANO URBANISTICO COMUNALE DI BARDINETO.

Da piano regolatore risulta essere in zona Ebo, zone agricole boschive o naturali.

La realizzazione delle opere edilizie, e relativa viabilità di servizio, da realizzarsi all'interno di zone sottoposte ai vincoli paesaggistico-ambientali, si configurerebbero in contrasto con le succitate discipline normative di salvaguardia

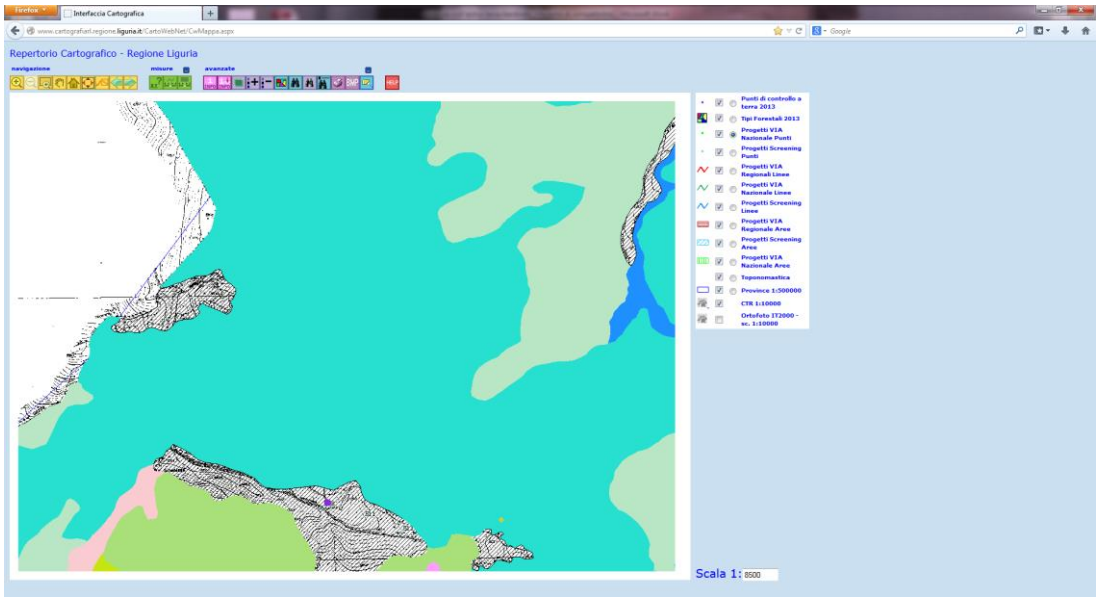
e tutela come rilavato anche dalla Regione Liguria nel recente parere su Monte Chiappa .

PUNTO 17)
ELEMENTI DI BIODIVERSITA'
Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di diversi elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3":**

Osservazioni.
L'areale dove viene proposto il progetto è interessato da formazioni forestali a dominanza di faggio (*Fagus sylvatica*).
Ciò viene confermato in quanto descritto nel progetto:
L'impianto in progetto è localizzazione su un crinale caratterizzato dalla presenza di vegetazione prevalente ad alto fusto. Il territorio circostante non è insediato o è caratterizzato da radi segni di presenza antropica di tipo rurale.
I versanti sono prevalentemente ricoperti da vegetazione, salvo sporadiche pareti rocciose. Le vallate e le zone a quota più bassa di quella interessata dagli impianti hanno vegetazione prevalente ad alto fusto e sono ricompresi nei boschi demaniali gestiti dal Comune di Bardineto al fine della produzione di legname da opera e da ardere.
A tal riguardo tale impatto non può essere ritenuto mitigabile nell' habitat.



Particolare fotografico di Bric Tencione. E’ visibile la faggeta pura in dominanza ad alto fusto.



HABITAT FAGGETA. Fonte www.cartografiarl.regione.liguria.it

Impatti sulla Rete ecologica regionale

Così come indicato dal sito web :www.cartografiarl.regione.liguria.it si evidenzia la presenza di elementi della Rete Ecologica Regionale approvata con **Deliberazione della Giunta Regionale** in data **18.12.2009 N. 1793** "**Istituzione Rete Ecologica regionale L.R. 28/2009 art. 3";**

- Presenza di habitat puntiforme

TOPONIMO STAZIONE: Crocevia

HABITAT PRESENTI: Faggete acidofile oligotrofe riferibili all'associazione Luzulo-Fagetum

– Corridoi ecologici per specie di ambienti boschivi

– In prossimità di Corridoi ecologici per specie di ambienti acquatici;

– Altri elementi di biodiversità:

Come si rileva dal manuale degli habitat forestali edito dal prof. Mauro Mariotti:

(pagina 466) Distribuzione geografica

In Liguria le faggete riferibili all'habitat 9110 sono segnalate in 26 siti della rete Natura 2000, cioè in un numero di siti inferiore a quello in cui è possibile rinvenire i boschi di faggio nel loro complesso.

L'habitat è distribuito in tutte le province (dal settore alpico a quello appenninico) nella fascia montana e submontana. Esso si spinge a quote relativamente basse (550 m) in zone caratterizzate da microclimi con elevate precipitazioni e temperature inferiori rispetto al contesto, oppure risale sino a 1500 m nel settore alpico, laddove si registrino condizioni microclimatiche tendenzialmente suboceaniche.

Caratteri generali

Si tratta di comunità forestali montane (talora submontane), mesofile, oligotrofe, presenti su suoli di profondità variabile, acidi o acidificati, per lo più lisciviati. Sotto il profilo selvicolturale appaiono come fustaie o cedui invecchiati (40-50 anni) con uno strato arboreo di altezza media intorno a 15 m, puro, dominato nettamente da Fagus sylvatica, specie che solo sporadicamente è accompagnata da Laburnum alpinum, Sorbus aucuparia, Ilex aquifolium, Betula pendula; localmente si possono osservare aspetti misti con faggio e larici (Larix decidua) o abeti (Picea abies, Abies alba); alle quote meno elevate possono essere presenti anche castagno (Castanea sativa), rovere (Quercus petraea) e carpino nero (Ostrya carpinifolia).

Gli strati erbaceo e arbustivo sono assai poco sviluppati sia per la notevole copertura delle chiome del faggio, sia per il notevole spessore della lettiera; tra le specie più frequenti troviamo Luzula nivea, Luzula pedemontana, Luzula sylvatica, Avenella flexuosa, Calamagrostis arundinacea, Carex pilosa, Galium rotundifolium, Vaccinium myrtillus, Blechnum spicant, Thelypteris limbosperma. Molto importante è la componente fungina che annovera diverse specie di funghi saprotrofi.

La presenza di alberi vetusti e di maggiori quantità di legno morto e lettiera in decomposizione possono favorire una fauna saproxilica di particolare interesse nelle situazioni più evolute e meglio conservate.
Notevole può essere la componente malacologica, con una prevalenza di molluschi detritivori e micofagi, ma con un discreto numero anche di specie carnivore, predatrici di altri molluschi: Acanthinula aculeata, Gittenbergia sororcula, Ena obscura, Punctum pygmaeum, Discus rotundatus, Vitrea subrimata, Aegopinella pura, Limax maximus, Deroceras reticulatum, Euconulus fulvus, Cochlodina laminata, Clausilia cruciata, Macrogastra lineolata, M. plicatula, Ciliella ciliata, Helicodonta obvoluta. Nel suolo si osservano abbondanti popolamenti di anellidi, soprattutto del genere Lumbricus, e di nematodi. Tra gli artropodi numerosi sono i ragni, che svolgono un ruolo importante sia come predatori sia come prede, e gli insetti.
Fra questi, alcuni sono più o meno strettamente legati al faggio; esempi sono: l'afide Phyllaphis fagi, che succhia la linfa da rametti terminali e foglie, provocando l'arrotolamento dei lembi fogliari, la cocciniglia Cryptococcus fagisuga, che punge la corteccia dei giovani rami inoculando un fungo parassita del genere Nectria, il cicadellide Fagocyba cruenta, che punge la pagina inferiore delle foglie decolorandola. Tra i colettori, alcuni sono esclusivi delle faggete, ma la maggior parte si rinviene anche in altri boschi di latifoglie (querceti, cerrete) e nelle radure montane. Essi comprendono specie predatrici di notevole evidenza come i carabidi Carabus intricatus, Cychrus attenuatus, C. italicus, Nebria tibialis, Pterostichus morio, P. (Haptoderus) apenninus, Calosoma sycophanta, Carabus spp. Nelle cavità marcescenti del faggio vivono gli stafilinidi Acrulia inflata e Atrechus spp.; a questa famiglia appartiene anche Lyprocorrhe anceps, rinvenuto nei formicai della faggeta di Rezzo (R. Poggi, in litteris) Tra i lucanidi il cervo volante Lucanus cervus frequenta diversi tipi di boschi di latifoglie ed è possibile incontrarlo anche nella faggeta; tra i buprestidi si possono osservare Dicerca berolinensis e D. alni, tra gli anobiidi Hemicoelus costatus, tra i curculionidi si segnala Orchestes fagi. Alcuni nitidulidi del genere Meligethes sono particolarmente legati, talora con relazioni specie-specifiche, a fiori frequenti nel sottobosco (Cardamine, Galeobdolon, Lunaria). Di facile osservazione è il dittero Mikiola fagi, la cui femmina, nel deporre l'uovo sulla pagina superiore di una foglia di faggio, stimola la produzione di una piccola galla ovale e arrossata. I lepidotteri sono più frequenti dove la faggeta è più rada o frammentata; qui troviamo diverse specie ecotonali come Hipparchia fagi, Pararge maera, Lycaena virgaureae e rappresentanti dei generi Limenitis, Melitaea, Scotopteryx; il geometride Operophtera fagata ha larve che divorano i lembi fogliari del faggio tralasciando solo le nervature principali. Ovviamente questi sono solo alcuni dei numerosi esempi relativi a una entomofauna ricca e diversificata nelle abitudini alimentari.
Tra i vertebrati, gran parte della fauna dipende strettamente dalla specie arborea dominante e mostra talora vistose fluttuazioni nelle popolazioni di uccelli e mammiferi dipendenti dalle variazioni stagionali nella produzione delle faggiole. Le fluttuazioni sono inoltre collegabili alle variazioni di temperatura così che si può assistere a brevi spostamenti di animali che in estate frequentano la faggeta e nelle stagioni più fredde

scendono verso gli ambienti collinari delle quote inferiori. L'umidità elevata della lettiera favorisce la presenza della salamandra pezzata (Salamandra salamandra), ma le basse temperature non permettono una ricca erpetofauna, se non in prossimità degli orli e delle radure. Il numero delle specie di uccelli è inferiore a quello dei querceti e di altri ambienti più aperti; tra i rapaci diurni quelli più legati alla faggeta sono l'astore (Accipiter gentilis), lo sparviero (Accipiter nisus), il falco pecchiaiolo (Pernis apivorus); rapaci notturni come il gufo reale (Bubo bubo), l'allocco (Strix aluco), il barbagianni (Tyto alba) sono presenti soprattutto dove la faggeta è intervallata da radure, zone agricole coltivate o abbandonate, rupi o ruderi. Legati, seppure non in modo esclusivo, alle faggete in migliori condizioni sono il picchio verde (Picus viridis) e il picchio rosso maggiore (Picoides major); frequenti nella faggeta e nelle sue radure come in altri boschi di latifoglie sono il cuculo (Cuculus canorus), la beccaccia (Scolopax rusticola), il rigogolo (Oriolus oriolus), il luì piccolo (Phylloscopus collybita), il luì verde (Phylloscopus sibilatrix), lo scricciolo (Troglodytes troglodytes), la cincia bigia (Parus palustris), il ciuffolotto (Pyrrhula pyrrhula).
La ricchezza di lombrichi, gasteropodi, ragni e insetti favorisce la presenza di mammiferi piccoli predatori come i toporagni dei generi Sorex e Crocidura e la talpa (Talpa spp.). Diverse specie di pipistrelli vespertilionidi come Nyctalus lasiopterus e Myotis mystacinus, frequentano la faggeta, soprattutto dove sono disponibili alberi cavi, radure e una consistente entomofauna. I mammiferi carnivori della faggeta sono gli stessi che si osservano in altri ambienti forestali: il lupo (Canis lupus), la volpe (Vulpes vulpes), la martora (Martes martes), la faina (Martes foina), la puzzola (Mustela putorius), la donnola (Mustela nivalis), il tasso (Meles meles). Nella faggeta troviamo specie di ungulati divenute quasi ubiquitarie come il capriolo (Capreolus capreolus) e il cinghiale (Sus scrofa) e specie di roditori comuni in quasi tutti i boschi come il moscardino (Muscardinus avellanarius), il ghiro (Glis glis), lo scoiattolo rosso (Sciurus vulgaris), l'arvicola rossastra (Clethrionomys glareolus) e il topo selvatico a collo giallo (Apodemus flavicollis).

Importanza

Tutte le faggete, comprese quelle riferibili a 9110, svolgono un ruolo molto importante nella caratterizzazione del paesaggio montano e nella conservazione di elevati livelli qualitativi della biodiversità, soprattutto quando le formazioni forestali hanno raggiunto caratteristiche strutturali complesse, con alberi disetanei, quantità notevole di necromassa e un numero significativo di alberi vetusti. In alcuni casi la faggeta ospita specie animali rare, come, per esempio il coleottero Parabathyscia peragalloi (Fam. Cholevidae), con un unico ritrovamento in Italia presso Colla Melosa, Eccellente è il contributo dell'habitat 9110 per la protezione dei suoli con riflessi positivi soprattutto sulla stabilità dei versanti e sulla regimazione idrica. Notevole è l'importanza a fini produttivi convenzionali (legname) e non convenzionali (funghi e altri prodotti del sottobosco). Ovviamente il valore può ridursi significativamente in situazioni dove predominano il governo a ceduo e una struttura coetanea del soprassuolo.

Problematiche di conservazione

Lo stato di conservazione è di livello medio, con rare eccezioni in positivo e in negativo; queste ultime corrispondenti per lo più alle situazioni dove la ceduazione è più intensa o si osserva una eccessiva frammentazione. La vulnerabilità dell'habitat 9110 è medio-elevata e la resilienza di livello medio; la tendenza dello stato conservativo appare stabile o in lieve miglioramento.

I rischi maggiori sono rappresentati da:
ß forme di governo del bosco con ceduazione e/o turni troppo brevi;
ß locali fenomeni di pascolo;
ß riduzione della disponibilità idrica dipendente da captazioni;
*ß **frammentazione dovuta ad apertura di strade o piste;***
ß asportazione di legno morto;
ß raccolta di funghi con modalità non consentite o comunque inidonee al mantenimento della micoflora.

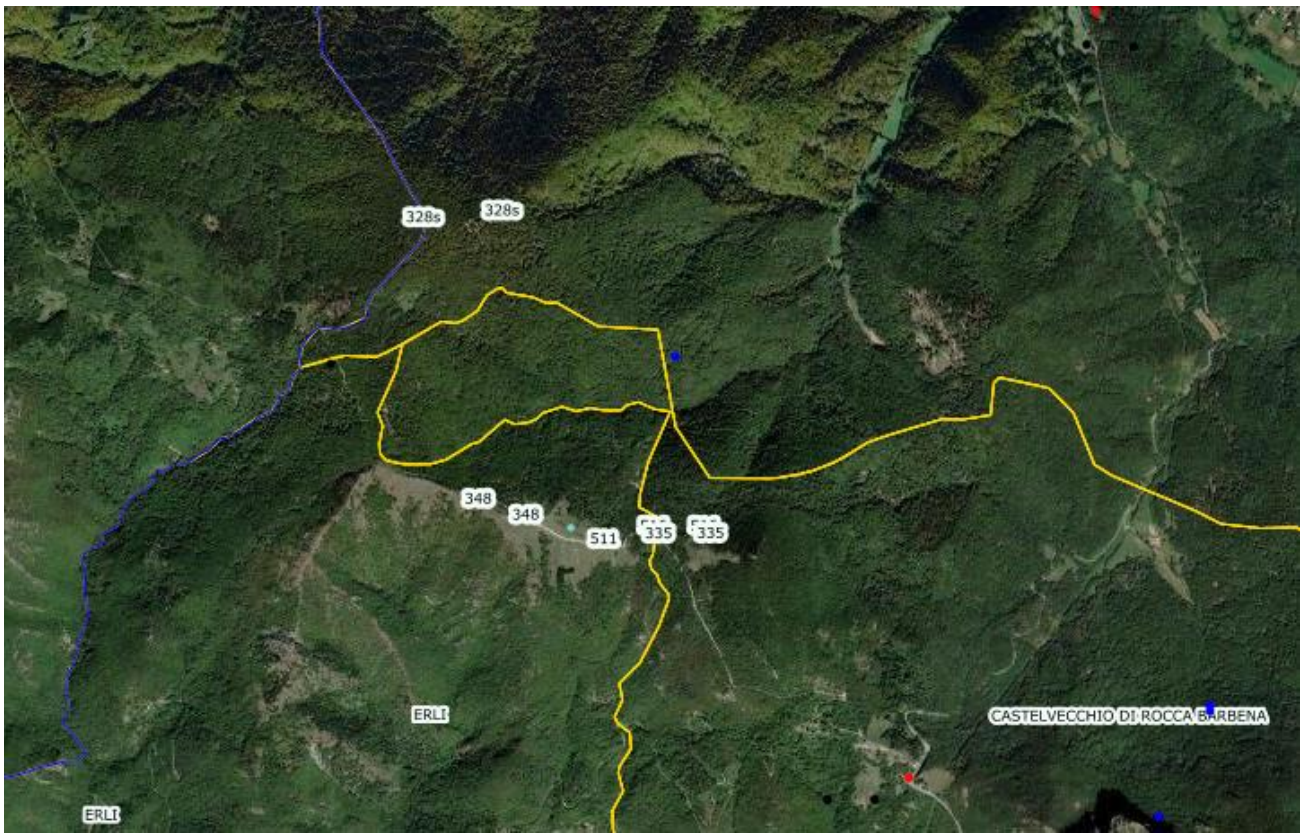
Pertanto come si evince anche dalla documentazione fotografica allegata alle presenti osservazioni, risulterebbero lacune neglistudi relativi agli aspetti floristici e vegetazionale ed alla presenza di altri elementi caratterizzanti il suolo forestale.

Vedasi anche
https://www.regione.liguria.it/homepage/ambiente/ambiente-pubblicazioni/ambiente-pubblicazioni15habitatnatura2000.html .

Osservazioni.
***Esaminando il manuale regionale* " Gli habitat forestali della Liguria" alla pagina "Sistema degli habitat elementari e riferimenti fitosociologici", si legge:**
L'habitat 9110 è inquadrabile nei Fagetalia sylvaticae (Querco-Fagetea) nella sottoalleanza del Luzulo- Fagenion che alcuni autori inquadrano nell'alleanza del Fagion sylvaticae ed altri in una propria alleanza del Luzulo-Fagion. Le caratteristiche fitosociologiche di queste faggete acidofile oligotrofe della Liguria, come quelle di altri boschi di faggio sono state illustrate tempo addietro in un convegno della Società Italiana di Fitosociologia (Vagge e Mariotti, 2001, inedito). Di tutti gli aspetti, solo alcuni sono pienamente sviluppati e possono essere chiaramente attribuiti a livello associativo, per la maggior parte ci si limita all'inquadramento a livello di suballeanza. In alcuni casi è forse possibile individuare facies o sottoassociazioni caratterizzate dall'abbondanza di alcune specie indicatrici. Il quadro, seppure preliminare, degli habitat elementari di 9110 è il seguente:
- Faggete acidofile oligotrofe riferibili al Luzulo-Fagenion
- Faggete acidofile oligotrofe riferibili all'associazione Luzulo-Fagetum
- Aspetti tipici del Luzulo-Fagetum
- Aspetti di faggete acidofile oligotrofe differenziate dalla particolare abbondanza di Deschampsia flexuosa (subass. deschampsietosum flexuosae)

- Aspetti di faggete acidofile oligotrofe differenziate dalla particolare abbondanza di Oxalis acetosella (subass. oxalidetosum acetosellae)
- Aspetti di faggete acidofile oligotrofe differenziate dalla particolare abbondanza di Galium odoratum (subass. galietosum odorati).

Presenza di grotte nell'areale



https://srvcarto.regione.liguria.it/geoservices/apps/viewer/pages/apps/geoportale/
Grotte importanti per la biodiversità

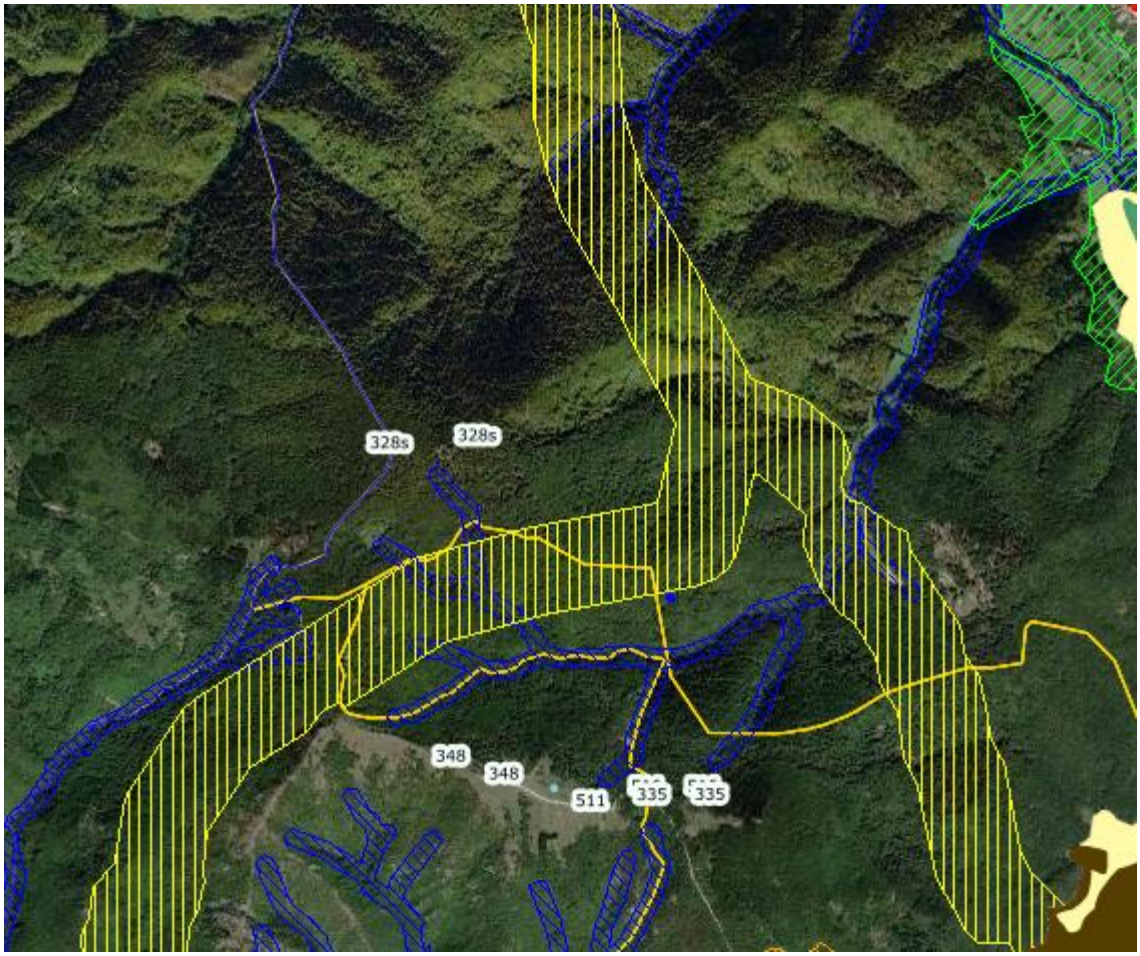
1042

Grotte

Provincia	SAVONA
Comune	ERLI

Località	ORTICO
Codice Identificativo	1042
Denominazione	ORTICO, GROTTA DI
Sinonimi	
Iscrizione a Censimenti Speciali	
Sviluppo Reale [m]	51
Sviluppo Planimetrico [m]	
Estensione [m]	
Dislivello Positivo [m]	5
Dislivello Negativo [m]	-3
Dislivello Totale [m]	8
Quota [m]	
Codice Area Carsica	
Data del rilievo	31/12/1987
Gruppo Speleologico	GRUPPO SPELEOLOGICO SAVONESE
Rilevatori	LAZZARINI G.
Data di aggiornamento	

Nel progetto si legge:
"…2.2.6.2. Presenza di habitat, specie o aree tutelate
La collocazione del futuro impianto non ricade all'interno di SIC o ZPS ma risulta prossima ad un Corridoio Ecologico per Specie di Ambienti Boschivi della Rete Ecologica Ligure (Legge Regionale 28/09) per Lupo (Canis lupus), Falco pecchiaiolo (Pernis apivorus) Picchio nero (Dryocopus martius), Cerambice della quercia (Cerambix cerdo) e Cervo volante (Lucanus cervus) specie tutelate ai sensi delle direttive 92/43/CEE "Habitat" e 09/147/CEE "Uccelli".
Sulle pendici meridionali di Bric Tencione, sono presenti le sorgenti di alcuni piccoli rii individuati dalla Cartografia Tematica Regionale come Corridoio Ecologico per Specie di Ambienti Acquatici quali Martin pescatore (Alcedo atthis), Barbo (Barbus plebejus), Vairone (leuciscus souffia) e Gambero di fiume (Austropotamobius pallipes) tutelati ai sensi delle già citate Direttive europee.



Collocazione dei 2 aerogeneratori ed elementi della R.E.L.

PUNTO 18) VIABILITA' ED ALTRE INFRASTRUTTURE DI SERVIZIO

- *Collocazione in fregio a viabilità esistente e con caratteristiche adeguate al trasporto delle componenti dell'impianto*.

L'impianto contrasta con interventi mitigabili in quanto i percorsi (strade) che verrebbero realizzati, stravolgerebbero oltre il paesaggio, soprattutto l'habitat. Faggeta. Attualmente i percorsi di circa max 3 metri di larghezza, per brevi tratti, si trovano in prossimità dell' F02,F03,F04,F05 e tutte le altre piste esistenti sono sentieri o per MTB.

Nella relazione progettuale vengono mostrate solamente fotografie che ritraggono solamente tratti di viabilità esistente che comporterebbero scavi ed alterazione della stessa viabilità minimali.

Ma non sono presenti gli impatti sulle reali previsioni di nuovi scavi relativi alla prevista nuova viabilità ed alla realizzazione delle enormi piazzole .

Nuova apertura di strade e impermeabilizzazione del suolo Sebbene il progetto tenti in ogni modo di dissimulare il dato reale, volendo far credere trattarsi di "adeguamento di viabilità esistente", la realizzazione delle infrastrutture necessarie al trasporto e all'installazione degli aerogeneratori comporterebbe la vera e propria apertura di nuove strade, con grandi sbancamenti e consistenti movimentazioni di terreno. I percorsi esistenti sono, infatti, mulattiere, sentieri pedonali, come già osservato, con sezioni mediamente di poco superiori al metro. Le strade di progetto hanno, invece, sezioni medie intorno ai 5 metri arrivando fino a 8,5 / 10 metri nei tornanti con raggi di curvatura di 50 metri, necessari al transito dei convogli speciali. **(vedere documentazione fotografica allegata alla presente).**

Senza poi contare gli impatti determinati dalle piazzole ausiliarie !!. Difatti nel progetto non vengono individuate le aree di cantiere destinate ad ospitare le rilevanti movimentazioni di terre e rocce da scavo previste per la realizzazione della nuova viabilità e delle piazzole che ospiteranno gli aerogeneratori !!!

Osservazioni. Alla luce di quanto, se ne deduce che
come disposto dalla DGR 1507/2009 "Misure di salvaguardia per habitat di cui all'Allegato I della direttiva 92/43/CEE ai sensi della L.R. 28/2009", che sulla base degli studi e informazioni disponibili sullo stato di conservazione degli habitat di allegato I della direttiva 92/43/CEE e dell' istruttoria svolta dal Settore Staff Tecnico del Dipartimento Ambiente della Regione Liguria, è emerso, in particolare, che lo stato di conservazione di alcune tipologie di habitat presenti nel territorio ligure, non sarebbero soddisfacenti.
Si ritiene che ricorrano le condizioni riportate dalla Direttiva 92/43/CEE **e che la individuazione di siti destinati al consumo di suolo sia per opere di tipo insediativo che produttivo ma anche di tipo industriale da fonte rinnovabile, vadano ad alterare le condizioni di connessione ecologica ed i collegamenti essenziali per la migrazione, la distribuzione geografica e lo scambio genetico di specie selvatiche (sull'importanza, sancita anche in giurisprudenza comunitaria, del mantenimento del funzionamento dei corridoi).**

Considerazioni di base ai fini normativi e procedurali
La Direttiva 92/43/CEE definisce lo stato di conservazione soddisfacente come obiettivo di salvaguardia e/o come obiettivo da raggiungere, non come elemento di valutazione partendo dal quale, se mancante, il territorio possa essere rivoluzionato al fine di creare un nuovo ambiente specialistico e altamente tecnico.
Con ragionamento finalizzato a rimarcare lo stessa qualità di attenzione, si segnala che è oggi disponibile la vigente **L.R.n .28 del 10.07.2009, *"Disposizioni in materia di tutela e valorizzazione della biodiversità"***. In questa legge si afferma che l'Ente regionale:
"(…) tutela, in particolare, la diversità:
a) delle specie animali e delle specie vegetali selvatiche;

b) degli habitat;
c) di altre forme naturali del territorio.
La Regione nel perseguimento delle finalità di cui al comma 1:
a) riconosce gli habitat naturali e seminaturali, la flora, la fauna e le forme naturali del territorio quali beni di rilevante interesse pubblico;
b) garantisce il mantenimento o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente, degli habitat naturali e delle specie di fauna e flora selvatiche di interesse comunitario, nonché dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie tutelate nella loro area di ripartizione naturale;
d) istituisce la rete ecologica regionale, costituita dalla rete Natura 2000, dalle aree di collegamento ecologico funzionale, di cui agli articoli 3 e 10 della direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche e successive modifiche ed integrazioni, dalle aree protette e da eventuali altre aree di rilevante interesse naturalistico regionale" (art. 1).

Conclusioni.
Quindi, anche al di fuori della Rete Natura 2000, un impatto negativo o interferenze negative su specie ed habitat in allegato alle direttive comunitarie citate sono configurati come danno ambientale.
Per quanto riguarda l'interruzione di corridoi ecologici, si rileva ancora una volta una grave superficialità nell'analisi svolta e mancanza di conoscenze approfondite del territorio delle componenti ambientali flora, vegetazione e fauna.

PUNTO 19)
Ricordiamo che la Legge 152/2006, all'art. 300 recita:
Art 300. Danno ambientale
1. È danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell'utilità assicurata da quest'ultima.
2. Ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante norme per la protezione della fauna selvatica, che recepisce le direttive 79/409/CEE del Consiglio del 2 aprile 1979; 85/411/CEE della Commissione del 25 luglio 1985 e 91/244/CEE della Commissione del 6 marzo 1991 ed attua le convenzioni di Parigi del 18 ottobre 1950 e di Berna del 19 settembre 1979, e di cui al d.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, recante regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche, nonché alle aree naturali protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e successive norme di attuazione.

In base alle conoscenze condotte ed alle considerazioni esposte si osserva pertanto che:
anche in base all'effetto cumulativo antropizzato sussisterebbero incidenze prolungate nel tempo tale da compromettere l'integrità ecologica dell'area vasta, ovvero dei fattori ecologici chiave che determinano gli obiettivi di conservazione della normativa ambientale vigente. La coerenza della struttura e della funzione ecologica di habitat, complessi di habitat e/o popolazioni di specie potrebbe essere alterata.
La realizzazione seppur in previsione di tali interventi, modifica pertanto alla scala del paesaggio lo stato dei luoghi e sono percepibili anche da grande distanza, introducendo un elemento anomalo che deve essere valutato con estrema attenzione.

Tutto questo sembrerebbe in palese ed insanabile conflitto con l'obbiettivo di mantenere inalterati i caratteri che definiscono e qualificano la funzione della zona in rapporto al contesto paesistico.

PUNTO 20)
Osservazioni
Impatti sulle componenti naturalistiche e sulle peculiarità elettive dell'area.
Premessa.
L'AGGIORNAMENTO DEGLI OBIETTIVI DEL PIANO ENERGETICO AMBIENTALE REGIONALE LIGURE – PEARL – PER L'ENERGIA EOLICA approvato con D.C.R. n. 3 del 03/02/2009, dove si legge:
La Regione provvede all'affinamento e all'aggiornamento della mappatura delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici di tipo industriale, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 966/2002, per la quale sono state utilizzate tutte le informazioni disponibili relative a:
□□***emergenze paesistiche, architettoniche e storiche, ed aree di particolare tutela ai fini paesistici, nonché emergenze puntuali ed areali;***
□□***aree di presenza di avifauna e chirotterofauna tutelata a livello europeo**, nazionale e regionale, **con riferimento a aree parco, SIC, ZPS**, **rotte migratorie riconosciute** **e connessioni ecologiche della Rete Natura 2000, funzionali alla conservazione diretta e/o indiretta (tramite la tutela dell'habitat) delle stesse specie**.*
La rotta migratoria, nonché i punti di passo rilevanti, sono intesi in termini di tutela come un corridoio di ampiezza da valutarsi caso per caso sulla base di dati disponibili ovvero allo scopo specificamente acquisiti.
*Essendo la cartografia delle aree non idonee alla collocazione di impianti eolici è uno strumento dinamico, **aggiornabile mediante acquisizione dei dati di osservazione convalidati dall'Osservatorio regionale della biodiversità**, nonché degli esiti dei monitoraggi di avifauna e chirotterofauna a vario scopo realizzati. Tale cartografia è messa a disposizione via web e formalmente aggiornata sulla base delle informazioni acquisite.*
La Regione individua nell'ulteriore elemento dell'intervisibilità degli impianti,

da valutarsi caso per caso in termini di intrusione visiva ed impatto cumulativo, un criterio di buona progettazione e selezione dei siti:
stabilire che la progettazione e gestione di una fattoria eolica deve essere unitaria, ottimale rispetto al sito ed alle potenzialità di allaccio alla rete di distribuzione, non modulabile per ampliamenti successivi, allo scopo di minimizzare gli impatti in fase di cantiere e garantire l'omogeneità morfologica a fini paesistici e l'efficacia sia manutentiva che gestionale;

PUNTO 21)
Impatti sulla Fauna alata
Nel progetto si evince che
Complessivamente, secondo quanto indicato dal sopracitato Protocollo regionale, sono state svolte 86 giornate di monitoraggio, di cui 40 per l'avifauna migratrice, 6 per l'avifauna nidificante notturna, 8 per l'avifauna svernante, 16 per i rapaci nidificanti diurni e 16 per l'avifauna nidificante diurna (non rapaci).
Complessivamente ***sono stati avvistati 3.387 esemplari*** *identificati a livello di specie (comprendenti anche l'avifauna stanziale per i quali sono frequenti i conteggi multipli degli stessi esemplari),* ***dei quali 2.021 in transito migratorio****. In merito ai rapaci (escluso quelli non determinati a livello di specie) sono stati conteggiati 241 esemplari (7 specie), dei quali soltanto 18 in migrazione (5 specie). Tra i rapaci migratori, 16 esemplari appartengono alle seguenti 4 specie incluse nell'All.I della Direttiva Uccelli 2009/147/CE: biancone (Circaetus gallicus), falco pecchiaiolo (Pernis apivorus), albanella minore (Circus pygargus) e nibbio reale (Milvus milvus). Passando ai non rapaci, durante le indagini sono stati registrati diversi contatti delle seguenti 3 specie incluse nell'All.I della Dir. Uccelli 2009/147/CE: picchio nero, tottavilla (Lullula arborea) e calandro.*
Per quanto riguarda invece le specie di interesse regionale (incluse nell'All. C della L.R. n.28/2009), nel mese di aprile sono state effettuate 2 osservazioni di codirossone (Monticola saxatilis).
Infine, considerando esclusivamente i migratori (22 specie), l'ordine maggiormente rappresentato è stato quello dei Passeriformi con 13 specie (circa il 59% del totale).
.. *Per quanto riguarda la componente faunistica, le indagini svolte nel 2025 non evidenziano modifiche o aggiornamenti significativi rispetto al 2017*.

Osservazioni
Nei precedenti pareri di via relativi ai parchi approvati si evince che
l'area del Bric Schenasso-Ligo è di un certo interesse ornitologico in virtù soprattutto della presenza di alcune specie di nidificanti citate nell'Allegato I della Direttiva "Uccelli"(79/409/CEE). Il flusso migratorio di rapaci, non particolarmente abbondante in autunno si conferma più consistente in primavera (max primavera 2009 con 9,75 rapaci/giorno) .

Il passaggio di non rapaci quali passeriformi, rondoni e colombacci, risulta invece apprezzabile e talvolta abbondante sia in primavera che in autunno ma non sembra essere influenzato dalla presenza delle torri.
L'area è interessata da movimenti migratori di chirotteri, in particolare N. tester/, con flussi quantitativamente limitati e che interessano solo marginalmente l'area individuata per la collocazione delle torri.
Pur essendo state contattate specie sensibili agli impianti eolici, solo una T. teniotis presenta gli indici di rischio potenziale elevati, mentre le altre hanno fatto registrare valori più bassi in ragione della loro limitata frequentazione del sito o bassa vulnerabilità.
Sempre nei precedenti pareri si evince che *è possibile, come riportato nella relazione ornitologica, che l'installazione di ulteriori torri possa provocare un "effetto barriera" per la presenza del rilievo costituito dal M.te Ungo e della sella alle sue pendici, ove si andrebbe a collocare il terzo aerogeneratore in direzione Est.*
Nel complesso la Chirotterofauna presente nell'area in esame è ricca con specie di elevato valore conservazionistico.
Tutte sono potenzialmente presenti nell'area dell'impianto, date le distanze coperte da alcune di esse notoriamente volatrici a lungo raggio per l'attività trofica o durante spostamenti migratori (Miniopterus schreibersii, Myotis myotis, Myotis oxygnathus, gen. Nyctalus).

Si rileva a fronte dei dati emersi, come **l'area presenti numerose specie protette o particolarmente protette di avifauna e chirotterofauna ai sensi della L. 157/92 E PERTANTO ANCHE OGGETTO dell'art. 300 del Dlgs. 152/2006.**

PUNTO 22)
Carenze progettuali
Osservazioni:
Si ricorda inoltre che a livello ecosistemico la presente procedura non ha affrontato tra le altre cose:
- **le conseguenze che alterazione dei flussi idrici superficiali e sotterranei avrebbero a catena su tutte le componenti biotiche, dagli insetti agli uccelli, dalle piante ai mammiferi e quindi con possibili, probabili e/o certe alterazioni della risorsa trofica, con una inevitabile "banalizzazione" - o riduzione della complessità biologica - che colpirebbe le specie più vulnerabili e specialistiche**;
- **la perdita di territori di riproduzione, svernamento, ricerca trofica, dispersione**, estivazione, di moltissime specie animali e conseguenze fatali per molte di esse, ed in particolare quelle minacciate a livello globale (specie SPEC per gli uccelli, ma, anfibi, rettili, insetti, alcuni mammiferi tra i quali tutti i chirotteri, tutti minacciati di scomparsa su tutto il territorio di distribuzione europeo);
- **la tematica del consumo di suolo**, sia come necessità in fase di costruzione che come perdita definitiva della risorsa ad opera finita, con interruzione di continuità di habitat e

banalizzazione delle specie, a vantaggio di quelle più ubiquitarie e meno vulnerabili, accelerando la scomparsa o diminuzione di quelle più sensibili e rare.

PUNTO 23)
Procedura di V.I.A.
Osservazioni:
Si ritiene viste le criticità finora evidenziate nelle presenti osservazioni che il progetto risulterebbe inadeguato sotto il profilo dell'impatto ambientale. Infatti, la richiesta di integrazioni riguarda aspetti centrali che potrebbero già ora produrre un giudizio negativo sulla prosecuzione del progetto. Sia sufficiente elencare i più significativi:

1. Approfondire il confronto delle alternative da un punto di vista ambientale, non limitando solo l'analisi.
2. Rivedere il contrasto con il quadro programmatorio e pianificatorio vigente sia comunale che sovracomunale ed i vincoli presenti soprattutto quelli legati alla pianificazione forestale
3. Carente valutazione degli impatti sulla biodiversità nell'area interessata dal progetto.

Tutto questo potrebbe in caso di procedura positiva essere in contrasto anche con la ratio della procedura di VIA in quanto questa ha la finalità di valutare da parte della autorità competente preventivamente la compatibilità ambientale del progetto con il sito e non di instaurare un processo di confronto per aggiustare progressivamente il progetto al fine di permettere alla autorità competente di emanare un giudizio positivo di compatibilità ambientale.

Si vedano in tal senso il rischio di possibili violazioni del **punto iii) lettera g) del paragrafo 2 dell'articolo 2 della Direttiva 2011/92/UE** secondo il quale il proponente del progetto deve fornire nello studio di impatto ambientale informazioni pertinenti in modo da mettere la autorità competente di valutare gli effetti significativi sull'ambiente del progetto.

PUNTO 24) Osservazioni
Nel progetto non sono contenuti specifici studi circa gli impatti su le emergenze (siti napoleonici)
Per quanto riguarda i siti storici, l'areale risulta essere interessato dalla battaglia napoleonica del novembre 1795.

Come riportato su http://savona.mentelocale.it/52859-savona-castelvecchio-rocca-barbena-itinerario-nei-luoghi-napoleonici/

"Gli sforzi vittoriosi dei Francesi si concentrarono sulla linea di difesa austro-sarda, agli ordini del Generale austriaco Conte D'Argenteau, che si estendeva da Cascina Dondella, Monte Lingo, Passo dello Scravaion, Rocca Barbena, Monte Subanco e Giogo di Toirano:

questi luoghi si possono osservare proseguendo, lungo l'itinerario napoleonico, verso Bardineto.” .

A tal riguardo si ritiene che vi sia un potenziale impatto sull’ integrità storica del sito.

CONCLUSIONI FINALI

Si ritiene di dover evidenziare numerosi elementi di criticità che portano a esprimere parere negativo, per quelle previsioni che vadano ad incidere negativamente su habitat, specie, sul paesaggio, la parte vincolistica di settore in particolare quella forestale e del PSR, la mancanza di dati sulla reale produttività in rete e riguardo la pianificazione territoriale vigente (usi civici compresi).